



# **Commissione Tecnica PNRR - PNIEC**

# Parere n. 296 del 25/03/2023

Progetto	Valutazione Impatto Ambientale  Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Loschiavo", di potenza nominale pari a 50,11 MW, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA), e le relative opere per la connessione alla RTN, integrato ad un sistema di accumulo di potenza pari a 20 MW  ID 7855
Proponente	Ambra Solare 13 S.r.l.

# La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

# RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e, in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali
  e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, attuata con il regolamento di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte seconda e relativi allegati;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n.
   308 recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- le Linee Guida Nazionali recanti le "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale",
   n. 28/2020, approvate dal Consiglio SNPA;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- delibera ISPRA del 22 aprile 2015 recante "Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)";
- il decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti applicativi;
- legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)" e relativi decreti applicativi;
- il Decreto Legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

RICHIAMATE le norme settoriali in materia di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e, in particolare:

- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

# RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e in particolare:

- l'art. 8, comma 2 bis, del citato decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 che ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (di seguito la Commissione) per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, che opera con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 23, 24, 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e 27 del medesimo decreto legislativo;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 2 settembre 2021, n. 361 in tema di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2022, n. 54 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di PNRR-PNIEC;
- -i decreti del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021 n. 457, del 29 dicembre 2021 n. 551, del 27 aprile 2022 n. 165, del 25 maggio 2022 n. 212, del 22 giugno 2022 n. 245, del 7 settembre n. 331, del 15 settembre 2022 n. 335 ed i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 maggio 2023 n. 154, del 25 maggio 2023 n. 175, del 01 settembre 2023 n. 287, del 27 settembre 2023 n.312, n. 314, n.315, n.316 e n.317, del 19 dicembre 2023 n. 420, del 11.1.2024 n. 9 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- la Disposizione 2 prot. 596 del 7 febbraio 2022, così come integrata dalla nota Prot. MITE/CTVA 7949 del 21/10/2022, di nomina dei Coordinatori delle Sottocommissioni PNRR e PNIEC, di nomina dei Referenti dei Gruppi Istruttori e dei Commissari componenti di tali Gruppi e del Segretario della Commissione PNRR-PNIEC;
- la nota del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC del 21 ottobre 2022, n. 7949, di modifica della composizione dei Gruppi Istruttori;
- la nota prot. n. 8215 del 17 luglio 2023, con la quale il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC modifica la composizione dei Gruppi Istruttori;
- la nota prot. n. 12370 del 2 novembre 2023, con la quale il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC modifica la composizione dei Gruppi Istruttori.
- la designazione dei rappresentanti del Ministero della Cultura (MiC) in Commissione ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, settimo periodo del Dlgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 0002385 del 3 febbraio 2022 e la successiva nota acquisita con prot. n. 0006868 del 21 marzo 2022.

#### RILEVATO che

- -la Società Ambra Solare 10 S.r.l. (di seguito il Proponente), con nota acquisita al prot. n. MATTM/146038 del 27/12/2021, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D.lgs. 104/2017, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Loschiavo", di potenza nominale pari a 50,11 MW, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA), e le relative opere per la connessione alla RTN, integrato ad un sistema di accumulo di potenza pari a 20 MW".
- il progetto rientra tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.Lgs. 152/2006;
- il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla L.
   394/1991 e dei siti della Rete Natura 2000 ma gli impatti della sua attuazione potrebbero interferire con le seguenti aree:
  - Bosco Difesa Grande IT9120008 Parco Nazionale dell'alta Murgia
  - Murgia Alta IT9120007 Parco Nazionale dell'alta Murgia;
- la documentazione allegata all'istanza è stata acquisita dalla Divisione V Sistemi di valutazione ambientale (d'ora innanzi Divisione) della Direzione generale valutazioni ambientali il 27/12/2021 con nota prot. MATTM/146038 ed è corredata dalla relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12 dicembre 2005, al fine di consentire con il concerto del Ministero della Cultura, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2- quinquies, del D.Lgs. 152/2006;
  - ai sensi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, la documentazione presentata in allegato all'istanza è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo https://va.mite.gov.it/it-IT, con termine di presentazione delle osservazioni fissato al 09/06/2022, e la Divisione, con nota prot. MiTE/58085 del 10/05/2022, ha comunicato alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione. La medesima nota è stata acquisita dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (d'ora innanzi Commissione), in pari data con prot. CTVA/2893, ai fini del parere di compatibilità ambientale.

# **CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della 1. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto agro voltaico con potenza di picco pari 50,11 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia (BA), e le relative opere per la connessione alla RTN, integrato ad un sistema di accumulo di potenza pari a 20 MW".
- le opere interessano l'ambito della Regione Puglia e sono localizzate nel comune di Gravina in Puglia in provincia di Bari;
- la valutazione è effettuata sulla base della seguente documentazione tecnica depositata dal Proponente e trasmessa dalla Divisione:
  - ✓ Elaborati di Progetto
  - ✓ Studio d'Impatto Ambientale
  - ✓ Sintesi non Tecnica
  - ✓ Relazione paesaggistica

- ✓ Piano di Monitoraggio Ambientale
- ✓ Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo come disposto dall'art. 24 del DPR 120/2017

#### **DATO ATTO che**

la tempistica amministrativa della procedura è stata la seguente:

- Data presentazione istanza: 27/12/2021
- Data avvio consultazione pubblica: 10/05/2022
- Termine Presentazione Osservazioni del Pubblico: 09/06/2022
- Data richiesta integrazioni: 23/06/2022
- Data avvio seconda consultazione pubblica: 25/07/2022
- Termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione: 08/08/2022;
- Data seconda ripubblicazione: 22/12/2022;
- Termine presentazione Osservazioni del Pubblico II ripubblicazione :06/01/2023.

## **CONSIDERATO** che

 Il valore dichiarato delle opere di progetto, visto il capitolato e sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, appare congruo ai sensi dell'art. 13 del DM 361 /2021. Inoltre, la ricaduta occupazionale è dichiarata superiore alle 15 unità.

## **VISTI**

- la richiesta di integrazioni inviata al Proponente dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. CTVA/4226 del 23/06/2022 e acquisita al prot. MiTE/78886 del 23/06/2022;
- la richiesta di integrazioni inviata al Proponente dal Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. 1286-P del 07/07/2022, acquisita al prot. MiTE/85216 del 08/07/2022;
- il riscontro alla richiesta integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, da parte del Proponente, con nota acquisita al prot. MiTE/89251 del 18/07/2022 pubblicate all'indirizzo dell'Autorità competente https://va.mite.gov.it/it-IT;
- il riscontro alla richiesta integrazioni del Ministero della Cultura, da parte del Proponente, nota acquisita al prot. MiTE/95077 del 29/07/2022 pubblicate all'indirizzo dell'Autorità competente https://va.mite.gov.it/it-IT

### **VISTI**

Il parere non favorevole del Ministero della Cultura Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in data 18/10/2023 e le controdeduzioni del Proponente.

## DATO ATTO CHE

- lo Studio di Impatto ambientale (d'ora in poi, SIA) viene valutato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.152/2006 e in relazione all'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/06, nonché, se del caso, in base ai risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, oltre che tenendo conto delle osservazioni e dei pareri;
- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 10/05/2022, con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 09/06/2022, successiva ripubblicazione, in seguito all'invio di integrazioni, e avvio consultazione pubblica iniziata il 25/07/2022 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 08/08/2022 e successiva ripubblicazione, in seguito all'invio di integrazioni, e avvio consultazione pubblica iniziata il 22/12/2022 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 06/01/2023, sono pervenuti i pareri e le osservazioni in Tabella 1, i cui contenuti sono riassunti nella Tabella 2, di cui la Commissione ha tenuto conto nell'espressione del presente parere.

N.	Ente	Protocollo	Data
1	Parere – Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	MiTE-2022-73100	10/06/2022
2	Osservazioni – Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia	MiTE-2022-139066	08/11/2022

Tabella 1 Elenco dei pareri pervenuti dalle Amministrazioni Pubbliche

	Parere n. 1	
Osservante	Parere - Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	
Protocollo MiTE	MiTE-2022-73100	
Data	10/06/2022	
Dalla valutazione degli elaborati di progetto risulta che le interferenze con le aree censite de PAI, sia a rischio frana sia di rischio alluvioni, sono state evitate. L'autorizzazione al realizzazione delle opere, quindi, non necessita di parere dell'Autorità di Bacino Distrettua dell'Appennino Meridionale. Tuttavia, si evidenzia una potenziale interferenza tra il drenaggi delle acque superficiali e le opere di recinzione previste in progetto, la cui analisi può esserimandata alla successiva fase progettuale.  Con riferimento al Piano di Gestione Rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto Appennin Meridionale, precisa che le aree oggetto di intervento non interferiscono con le mappe poste corredo del piano. Si rilevano tuttavia, delle interferenze con aree a potenziale rischio alluvione (APFSR).  In relazione all'attuale quadro conoscitivo a corredo del Piano di Gestione delle Acque de Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGA), le aree in cui è prevista l'ubicazion dei pannelli fotovoltaici e delle opere di connessione, non risultano interferenti con acquiferi e estensione regionale. Tuttavia, la relazione geologica presentata non fornisce alcur informazione sulla possibile presenza di falda a pelo libero nell'acquifero sabbiosi		
	conglomeratico al di sotto dell'area di progetto. Si ritiene, pertanto, necessario integrare la relazione geologica con approfondimenti utili a caratterizzare o escludere la presenza di falde a pelo libero al fine di poter valutare l'instaurarsi di possibili interferenze negative tra le strutture fondali del parco fotovoltaico, le necessarie opere di collegamento interrate previste e le eventuali acque sotterranee.  Osservazioni	
Osservante	Osservazioni – Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia	
Protocollo MiTE	MiTE-2022-139066	
Data	08/11/2022	
Contenuto	Aspetti ecologici – l'Ente Parco evidenzia come l'area di intervento sia delimitata dal Bosco Difesa Grande e da solchi erosivi con versanti accentuati e lembi di pascolo naturale, tale situazione rende particolarmente importante la presenza di seminativi quali area buffer tra le due rilevanze naturalistiche. La presenza del nuovo impianto insieme a quelli già presenti determina forti criticità sui sistemi naturali e incidenze fortemente significative.  Fauna –il progetto in esame si colloca all'interno dell'areale individuato nel "Piano di Azione per il grillaio" che individua il triangolo Altamura – Gravina – Matera, come l'areale di foraggiamento della specie. La trasformazione dei seminativi in campi agri fotovoltaici costituisce una sottrazione di habitat di incidenza fortemente significativa su specie animali ed anche vegetali oggetto di protezione.  Rete ecologica – L'area di progetto risulta ad una distanza di 50 m dalla ZSC IT9120008 "Bosco Difesa Grande", ad una distanza minima di 5 km dalla ZCS/ZPS IT9120007 "Murgia Alta" ed a 10 km dal "Parco Nazionale dell'Alta Murgia". Negli elaborati si riscontra una mancanza di valutazione nel merito dei possibili aspetti di connessione tra aree ad alto valore naturalistico. In ragione dell'estensione e della sua collocazione, della documentazione ai fini della VINCA, degli impatti cumulativi legati ai contermini impianti fotovoltaici, si ritiene che la soluzione proposta possa determinare impatti significativi sui nuclei di popolazione animale nell'areale in questione che utilizzano detti territori agricoli ed i corridoi fluviali dell'area pedemurgiana quali siti riproduttivi, trofici e di spostamento migratorio, e che non garantisce un equilibrato rapporto tra spazi aperti e quelli interessati dall'intervento.	

**CONSIDERATO** E VALUTATO, con riferimento a quanto riportato dal Proponente nella documentazione presentata, quanto qui di seguito:

#### MOTIVAZIONE DELL'OPERA

Le motivazioni di carattere programmatico, che sono alla base della realizzazione dell'opera, sono contenute nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) che fissa come obiettivo una quota del 30% di energie rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2030.

Gli impianti a energie rinnovabili rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia, di concerto con i partner europei, ha stabilito al fine di mettere fuori servizio (phase out) gli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025.

Inoltre, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera dovute all'uso di combustibili fossili.

## DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'area di progetto ricade nel Comune di Gravina in Puglia (BA) e ha una estensione di circa 60,21 Ha, suddivisa in 3 campi.



Figura 1 Descrizione impianto

Le aree interessate sono raggiungibili percorrendo strade statali e provinciali: a SS96, la SP193, la SP53 e la SP158 e la strada secondaria "Contrada San Domenico" che permette l'accesso finale al parco.

#### TRACKER E MODULI FOTOVOLTAICI

Il progetto prevede l'installazione di n.73.696 moduli in silicio monocristallino di potenza pari a 680 Watt. I tracker motorizzati monoassiali in acciaio zincato saranno infissi nel terreno mediante battitura per una profondità dimensionata in riferimento alle sollecitazioni indotte dalla sovrastruttura. L'altezza minima da terra è di circa 0,70m ed un'altezza massima di 4,92m; l'interasse tra le strutture è di circa 9m.




Figura 2 Sezione tipo impianto

I moduli ruotano sull'asse da Est a Ovest, seguendo l'andamento giornaliero del sole, l'angolo massimo di rotazione dei moduli di progetto è di +/- 60°. Il Parco fotovoltaico sarà suddiviso in 10 sottocampi (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B, C1, C2) funzionalmente indipendenti tra loro; in ciascuno dei sottocampi è prevista una cabina di trasformazione. La produzione di energia elettrica stimata al netto delle perdite è quantificata in 81.154 MWh/anno. Per la pulizia dei moduli, prevista due volte l'anno, sarà utilizzata acqua trasportata da autobotti, per un consumo previsto di circa 350 m³/anno.

#### **OPERE DI CONNESSIONE**

L'impianto fotovoltaico sarà connesso alla RTN in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV della nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN, da inserire in entra – esce alla linea 150 kV "Genzano 380 – Matera 380" per come indicato da Terna S.p.A. quale soluzione tecnica minima generale. Detta SE è ubicata sempre all'interno del territorio comunale di Gravina in Puglia in un'area non molto distante dall'impianto in progetto. Il collegamento alla Sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT (SET), prevista in condivisione di stallo con altri produttori in area limitrofa alla nuova SE, avverrà mediante elettrodotto interrato di Media Tensione che si sviluppa principalmente su strade esistenti e per un breve tratto su strada non asfaltata (o terreno agricolo).

Il percorso di tale elettrodotto ha una lunghezza complessiva di circa 2,92 km su viabilità esistente, interessando:

- un tratto di strada comunale in C.da San Domenico;
- un tratto della SP193.

Il percorso dell'elettrodotto MT interno e di collegamento tra i campi sviluppa invece i seguenti tratti:

in personal and the state and the first matter a series gamento the resumption in page in vector is a greater than in					
Campo A	2.336 m su strada non asfaltata				
Campo A- Campo B	29,53 m su strada non asfaltata e 6 m su strada asfaltata				
Campo A- Campo C	24,08 m su strada non asfaltata				
Campo B	178 m su strada non asfaltata				
Campo C	579 m su strada non asfaltata				
TOTALE	6 m su strada asfaltata e circa 3.146,61 m di posa su strada non asfaltata (o terreno agricolo)				

Tabella 3 Caratteristiche elettrodotto collegamento campi

Complessivamente, l'elettrodotto avrà una lunghezza totale di circa 6,07 km. Il percorso del cavidotto interrato in progetto interferisce esclusivamente con tombini di attraversamento idraulico lungo le strade esistenti, piccoli ponticelli o attraversamenti di tubazioni idriche per l'irrigazione. Tali interferenze saranno superate per mezzo canale ancorato sul tombino idraulico esistente o in alternativa ricorrendo alla tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC).



Figura 3 Tracciato del cavidotto MT

\*\*\*

La Commissione, valutato che sia la sottostazione di trasformazione che la nuova stazione Terna da realizzare sono condivise con altri operatori ritiene necessario individuare insieme agli altri proponenti i tratti di percorso in comune per il passaggio dei cavidotti come da **Condizione Ambientale n. 1**.

#### SISTEMA DI ACCUMULO

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di accumulo posto all'interno del campo A avente potenza di 20MW e capacità di accumulo di 80 MWh, per l'accumulo di parte dell'energia elettrica prodotta dal parco fotovoltaico. Il layout prevede la disposizione di n. 16 battery container (dim. 12,142 m x 2,438 m), n. 2 common container (dim. 12,142 m x 2,438 m), n. 16 inverter e n. 8 trasformatori, il tutto all'interno di un'area recintata.

#### STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 30/150 KV STALLO

È prevista la realizzazione di una Stazione di trasformazione (SET) per elevare la tensione da 30 kV a 150 kV al fine di poter immettere l'energia prodotta nella rete di trasmissione nazionale RTN, posta in prossimità della futura SE Terna (non oggetto del presente parere) in condivisione di stallo con altri operatori.

La SET sarà costituita da un sistema a 150 kV diviso in 2 sezioni (stallo trasformatore e sbarre comuni AT) e un sistema a 30 kV avente montanti di collegamento al Parco Fotovoltaico.

#### VIABILITÀ INTERNA

Sarà realizzata una viabilità interna per garantire il transito di automezzi sia in fase di costruzione che di esercizio dell'impianto. Le nuove strade saranno realizzate in misto granulometrico stabilizzato per evitare l'impermeabilizzazione delle aree e garantire la permeabilità della sede stradale; avranno una larghezza della carreggiata carrabile minima di 3,00 m con livelletta che segue il naturale andamento del terreno.




Figura 4 Planimetria viabilità interna

# SISTEMAZIONE AGRICOLA

Il Proponente nella Relazione Agronomica <sup>1</sup> e nella successiva nota di riscontro alle integrazioni<sup>2</sup> afferma che la proposta agricola prevede la produzione di foraggio (aree interne alla recinzione) e granella di grano (aree esterne alla recinzione, Campo D dedicato alla sola mitigazione agricola) da destinare la prima all'alimentazione zootecnica locale, la seconda all'alimentazione umana; la superficie destinata a colture cerealicole viene sottoposta a delle rotazioni con leguminose, foraggere e non, per ammendare il terreno e non sottoporlo alla stanchezza del ringrano, attraverso anche l'adozione di tecniche di lavorazioni meno invasive per preservare il suolo utilizzando la tecnica del "minimum tillage", un metodo di gestione del suolo basato sull'adozione di tecniche finalizzate alla preparazione del letto di semina con un minor numero di passaggi. Questa pratica agricola non richiede fabbisogno idrico per l'impianto e per la successiva gestione. Per le attività di mantenimento colturale il Proponente precisa che la scelta del periodo di piantumazione (stagione autunnale) permette di considerare esclusivamente quale fabbisogno idrico la sola irrigazione di soccorso (quindi qualora le condizioni meteorologiche lo richiedano) nella fase di attecchimento. Tale fabbisogno idrico è stimato nella misura massima di circa 50 m<sup>3</sup>/anno solo per i primi due anni.

Le essenze coltivate nel prato-pascolo saranno: la *veccia*, la *sulla* e il *trifoglio* (più essenze a rotazione). Saranno destinati alle colture circa 56 Ha di cui 38Ha tra le file dei pannelli e 18 ha ad uso esclusivo del piano agricolo. Il Proponente, infine, afferma, in base alle analisi e ai sopralluoghi effettuati che le opere in progetto non ricadono in aree caratterizzate dalla presenza nitrati di origine agricola e/o aree sensibili.

\*\*\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elaborato Relazione Agronomica M

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elaborato Integrazione\_ID7855\_\_LOSCHIAVO\_-Chiarimenti

La Commissione, valutata la documentazione presentata dal Proponente e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, ritiene che le attività agricole debbano essere condotte con l'adozione di criteri di produzione integrata, anche mediante l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata SQNPI di cui al DM 4890/2014 ed ai relativi disciplinari regionali, e che nella porzione di terreno a ridosso delle strutture di sostegno il controllo delle infestanti venga effettuata esclusivamente attraverso operazioni di sfalcio, allo scopo di evitare il permanere di suolo nudo in aree potenzialmente soggette a fenomeni erosivi, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 1** e che debba essere predisposto un sistema di monitoraggio delle attività agricole, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 4**.

#### RECINZIONE E SIEPE

Il Proponente prevede una recinzione a maglia metallica ancorata al terreno con sistema anti scavalco e altezza massima di 2,20m, con aperture per il passaggio della piccola fauna (20 x 25 cm). I cancelli carrabili, anch'essi in materiale metallico, saranno realizzati con idonee guide di scorrimento e saranno posati in opera ancorati a pilastrini di calcestruzzo armato. Il campo sarà dotato di impianto di illuminazione con punti luce disposti lungo la recinzione perimetrale ad intervallo di 15 metri ed altezza palo 4 metri. Inoltre, ogni quattro pali di illuminazione saranno disposte telecamere di videosorveglianza collegate ad un sistema di registrazione dati con controllo anche da remoto. L'impianto di illuminazione previsto è del tipo ad accensione manuale, i campi potranno essere illuminati completamente o parzialmente solo per ragioni legate a manutenzioni straordinarie o sicurezza. Il campo sarà inoltre dotato di impianto antintrusione combinato perimetrale con sistema tipo ad infrarossi o barriera a microonda ed antifurto per singolo modulo.

Per mitigare l'impatto visivo dovuto dalla messa a dimora delle strutture su cui poggiano i moduli fotovoltaici è prevista, lungo il perimetro dell'impianto, in particolare lungo la viabilità esistente, una doppia barriera visiva verde, dapprima con la messa a dimora di alberi (aceri) lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi autoctone (olivastro) lungo la recinzione.

Per diminuire l'impatto sulla fauna e salvaguardare l'ambientale circostante, il Proponente afferma di ricostituire degli elementi fissi del paesaggio come le siepi campestri, progettate lungo la recinzione dei vari appezzamenti, che non sono rivolte verso la viabilità principale, e con la costituzione di intere aree di media estensione ai margini delle strutture fotovoltaiche su cui impiantare arbusti autoctoni, composte da diverse specie arbustive autoctone, produttrici di frutti appetiti alla fauna selvatica, con una chioma favorevole alla nidificazione e al rifugio, con rami procombenti in grado di fornire copertura anche all'altezza del suolo.

Le specie arbustive che verranno utilizzare sono: l'alaterno, il biancospino e il mirto.

\*\*\*

La Commissione, valutata la documentazione presentata dal Proponente e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, ritiene che la recinzione metallica debba essere rialzata dal suolo per tutto il suo perimetro di almeno 30 cm per consentire il passaggio di piccola e media fauna, escludendo l'utilizzo di reti plastificate come da Condizione Ambientale n. 2. La Commissione ritiene inoltre, come da Condizione Ambientale n. 2, necessario progettare e realizzare una siepe perimetrale, esterna alla recinzione di ciascuna area dell'impianto, pluristratificata e plurispecifica, (composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla serie della vegetazione potenziale del territorio), di ampiezza pari ad almeno 5 metri.

# **CANTIERIZZAZIONE**

La durata presunta del cantiere per la realizzazione delle opere indicata è di circa quattordici mesi, durante i quali sono previsti:

- allestimento cantiere;
- realizzazione viabilità interna;
- realizzazione scavi, canalizzazioni, cavidotti;
- realizzazione recinzione;
- montaggio e cablaggio moduli e degli inverter;
- collaudi e connessione alla rete MT;
- montaggio cabine di trasformazione;

- realizzazione stazione di accumulo;
- realizzazione sottostazione di trasformazione.

La vita media dell'impianto è stimata in circa 30 anni, al termine della quale è previsto il completo smantellamento e il ripristino del sito nelle condizioni ante-operam.




Figura 5 Cronoprogramma cantierizzazione

# DISMISSIONE

Il Proponente ha redatto una apposita relazione relativa alle attività di dismissione dell'impianto<sup>3</sup>, nella quale è previsto lo smantellamento ed il riciclo di: moduli fotovoltaici; strutture di sostegno; apparecchiature elettriche; cabine elettriche e cablaggi.

Il Proponente afferma che nella successiva fase di progettazione esecutiva saranno individuati i centri autorizzati per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di dismissione da ricercarsi nelle immediate vicinanze dell'area di intervento.

La durata prevista per le operazioni di dismissione è di circa 9 mesi come da cronoprogramma in figura:




Figura 6 Cronoprogramma dismissione

\*\*\*

La Commissione, valutata la documentazione presentata dal Proponente e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, ritiene che durante le fasi di cantiere, esercizio e dismissione, qualora non

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elaborato Dismissione FV O

previsto, debba essere adottato un Sistema di Gestione Ambientale, secondo i criteri della norma ISO 14001 o del Regolamento EMAS, come indicato nella **Condizione Ambientale n.** 7, e che per la dismissione dei moduli fotovoltaici dovranno essere individuate le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali risultanti, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 9**.

#### TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Proponente ha presentato un Piano Preliminare Terre e Rocce da Scavo<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 che disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, escluse dalla disciplina dei rifiuti, nello stesso sito di produzione.

Il Proponente descrive i campionamenti che intende eseguire prima della realizzazione degli scavi per caratterizzare i terreni oggetto di tali scavi ed escludere la presenza di eventuali inquinanti.

Il Proponente afferma che le attività saranno eseguite in accordo con i criteri indicati nel D.Lgs. 152/2006 e nel documento APAT "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati - APAT - Manuali e Linee Guida 43/2006."

Sulla base dei risultati analitici, il Proponente stabilirà in via definitiva le quantità di terre da riutilizzare in sito, per i riempimenti degli scavi e le quantità da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento presso impianti esterni autorizzati.

Il campionamento dei terreni sarà realizzato nel modo seguente:

- un campione di profondità compresa tra 0.00 -1.00 m da p.c.;
- un campione prelevato ad una profondità compresa tra 1.00 -2.00 m da p.c.;
- un campione prelevato ad una profondità intermedia tra i due.

I sondaggi per il prelievo di campioni di suolo, sottosuolo, materiale di riporto contaminato o rifiuti saranno effettuati in modo da assicurare il campionamento in continuo di tutto il terreno interessato dalla perforazione, garantendo il minimo disturbo del terreno stesso. Le operazioni di perforazione saranno condotte a velocità ridotta per evitare il surriscaldamento del terreno e a secco, mantenendo le "battute" di dimensioni omogenee e non superiori a 100 cm.

Il materiale, raccolto dopo ogni manovra, sarà estruso senza l'utilizzo di fluidi. Saranno previsti 28 prelievi a copertura dell'intera opera.

Il Proponente indica, inoltre, i volumi di terra che saranno scavati per ogni lavorazione, i volumi riutilizzati all'interno del sito e le eccedenze, come segue:

- a) nella fase di cantierizzazione del sito (realizzazione della viabilità, piazzole e area SET) viene movimentata una quantità di terreno calcolata all'incirca pari a 15.666,883 m³. Detti volumi saranno quasi completamente riutilizzati in sito in quanto viste le modeste quantità è prevista la stesa e messa a dimora dei terreni all'interno delle aree a parziale livellamento delle zone.
- b) Per la realizzazione dell'elettrodotto interno, si stima un volume di movimento terra quantificato in circa 2.814,630 m³, per il quale è previsto il totale riutilizzo a riempimento delle trincee con deposito temporaneo delle terre a bordo scavo;
- c) Per la realizzazione dell'elettrodotto esterno, si stima un volume di movimento terra quantificato in circa 2.877,365 m³, per il quale è previsto il totale riutilizzo delle terre a riempimento delle trincee con deposito temporaneo delle terre ad eccezione del materiale proveniente dal cassonetto stradale (fresatura della pavimentazione bituminosa), stimato in circa 848,033 m³, che verrà trasportato a discarica autorizzata.

Il Proponente conclude che l'esubero previsto sarà di 848,033 m³di materiale proveniente dalla fresatura della pavimentazione bituminosa nelle lavorazioni di posa in opera di elettrodotto interrato sotto strada; in via preliminare è stato individuato un centro di conferimento nelle vicinanze dell'area di intervento nell'azienda Bleu s.r.l., Strada Vicinale Tufarelle – Canosa di Puglia (BA), quale centro autorizzato al trattamento di rifiuti cod. CER 170301, 170302, 170303.

\*\*\*

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Elaborato Piano\_terre\_e\_rocce\_da\_scavo\_S

La Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il Piano conforme alle disposizioni del DPR n. 120 del 2017, fermo restando il rispetto della specifica Condizione Ambientale n. 8.

## ALTERNATIVE PROGETTUALI

Nello Studio di impatto ambientale<sup>5</sup> il Proponente ha analizzato diverse alternative di progetto sia tecnologiche che localizzative ed ha effettuato il confronto con l'alternativa zero dichiarando che la non realizzazione dell'impianto andrebbe in controtendenza rispetto agli obiettivi ambientali nazionali ed internazionali.

In merito alla fonte energetica è stata scelta quella fotovoltaica rispetto ad altre fonti, in ragione della risorsa ed escludendo la possibilità di realizzare in questo specifico territorio, ad esempio, un impianto eolico perché la vicinanza ai centri abitati causerebbe disturbo alla popolazione.

Il Proponente ha scelto di ottimizzare la produzione di energia rinnovabile minimizzando l'occupazione del suolo scegliendo la tecnologia ad inseguimento solare mono assiale, con dei costi iniziali maggiori ma dei vantaggi in termini di efficienza dell'impianto a parità di occupazione suolo.

Infine, il Proponente ha considerato diverse soluzioni localizzative analizzando e valutando molteplici parametri quali: classe sismica; uso del suolo; vincoli; distanza dall'elettrodotto; rumore; distanza da abitazioni; accessibilità; valori di irradianza.

\*\*\*

La Commissione ritiene adeguata l'analisi delle alternative fornita dal Proponente per giustificare l'opzione prescelta.

# VULNERABILITÀ PER RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI O CALAMITÀ

La Commissione ha verificato in data 20/02/2024 la presenza, nell'area dell'impianto, di attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), evidenziando che gli impianti presenti in provincia di Bari sono ubicati ad una distanza tale da escludere l'interferenza delle opere in progetto, non essendoci impianti ricadenti nel Comune di Gravina in Puglia.

Codice Univeco	Seglia	Ragione Sociale	Attivita	Regione Stabilimento	Provincia Stabilimento	Comune Stabilimento
DR006	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	CHEMICA D'AGOSTINO S.R.A	(22) Implanti chimid	PUGLIA	BARI	BARI
NR005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ENERGAS S.P.A.	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'Ingrosso di gas di petrollo liquefatto (GFL)	PUGLIA	BARI	PALO DEL COLLI
NR021	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiora	APULIA LOGISTICS SRL	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	PUGLIA	BARI	BARI
NR034	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	BUTANGAS S.P.A.	(14) Stocceggio di GPL	PUGLIA	BARI	SANNICANDRO BARI
NR045	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	FORNITURE ESPLOSIVI ED AFFINI DI CASTIELLO MAURIZIO & C. S.A.S.	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nall'elanco)	PUGLIA	BARI	GRUMO APPULA
NR075	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	GARGANOGAS SRL	(14) Stocraggie di GPL	PUGLIA	BARI	CORATO
NR076	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	CARADONNA LOGISTICS 5,R,L.		PUGLIA	BARI	вітонто
VR092	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingresso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	PUGLIA	BARI	MODUGNO

Tabella 4 Stabilimenti RIR presenti in Provincia di Bari

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Elaborato Quadro Progettuale

Il Proponente ha presentato dichiarazione<sup>6</sup> attestante che le opere in progetto non sono percorse dal fuoco e ha effettuato una valutazione dei rischi derivanti dal sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo.

Il Proponente ha inoltre presentato asseverazione<sup>7</sup> di esclusione dalla verifica preliminare di potenziali ostacoli alla navigazione aerea e la Dichiarazione<sup>8</sup> relativa alla non interferenza con le attività minerarie.

\*\*\*

La Commissione ritiene che, data la distanza e la tipologia dei suddetti impianti, le opere in progetto non determinino interferenze con le attività a Rischio di Incidente Rilevante.

# COERENZA E CONFORMITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI

Il Proponente ha verificato la compatibilità dell'area di intervento rispetto a:

- 1. PNIEC;
- 2. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della regione Puglia;
- 3. Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della regione Puglia;
- 4. Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P);
- 5. Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) della regione Puglia;
- 6. Piano di tutela delle acque (PTA) della regione Puglia;
- 7. Piano Regionale della qualità dell'aria (PRQA) della regione Puglia;
- 8. Piano di sviluppo rurale Puglia (PAI) della regione Puglia;
- 9. Piano di assetto idrogeologico;
- 10. Piano regionale previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- 11. Piano faunistico venatorio regionale (PFVR);
- 12. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bari;
- 13. Piano regolatore generale comunale (PRG) del comune di Gravina in Puglia;
- 14. Aree naturali protette, SIC, ZSC, ZPS, RAMSAR, IBA, EUAP;

Il Proponente ha verificato la coerenza e la compatibilità delle opere in progetto rispetto all'elenco sopra indicato.

# Dagli atti il Proponente dichiara quanto segue:

- rispetto al PUTT/P, che perimetra determinate zone di territorio con riferimento al livello dei valori paesaggistici, le zone interessate dall'impianto ricadono prevalentemente in aree di livello "D", valore "Relativo", (pur non essendo presente un bene costitutivo, sono presenti vincoli diffusi che ne individuano una significatività) e una porzione ricade in area di livello "E" ovvero valore "Normale", (non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico. Non vi sono aree impianto ricadenti in zona "A" o "B", che sono definite non idonee all'installazione di FER dal PEAR;
- in riferimento al Piano regionale incendi l'area di progetto ricade in area a rischio alto e a pericolosità d'interfaccia bassa. Vista la natura del fondo (terreni agricoli ad uso seminativo) ai sensi della legge 353/2000 le opere risultano non interferenti con zone boscate o di pascoli (E1 Zone Agricole rif. CDU) i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco e pertanto non sussistono i divieti di cui all'art. 10 della medesima legge 353/2000. Vista la natura dell'opera, la classificazione di pericolosità incendi di interfaccia "alta" non rappresenta motivo di incompatibilità in quanto le aree interessate dall'intervento

pag. 15/43

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dichiarazione 353-2000

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Verifica\_Enac-Enav\_A.4

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Verifica\_Unmig\_A.5

costituiranno "zona cuscinetto" per eventuali incendi attesa la manutenzione prevista anche per le opere a verde e le mitigazioni. Inoltre, le interdistanze tra le componenti garantiscono reali franchi a garanzia della probabile propagazione degli incendi verso le aree esterne;

• il sito è limitrofo al bene paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d. lgs. 42/04 (Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera). Nessuna delle opere interferisce direttamente con il bene tutelato;

una parte del campo C è interessata dal vincolo idrogeologico di cui al R. D. L. n. 3267 del 1923, pertanto durante l'iter autorizzativo sarà acquisito relativo parere di compatibilità rilasciato dall'autorità competente.

\*\*\*

La Commissione prende atto dell'analisi svolta dal Proponente in merito alla conformità dell'opera al quadro programmatorio/pianificatorio di contesto e alle tutele e ai vincoli insistenti nell'area di progetto e subordina la verifica della coerenza per la fattibilità del progetto, rispetto agli specifici vincoli, al rilascio dei nulla osta/pareri/autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Altresì, la Commissione evidenzia come il lavoro istruttorio e il conseguente parere VIA siano volti esclusivamente ad accertare in concreto la compatibilità ambientale del progetto in relazione al sito di localizzazione. Questo si compie non in riferimento alle normative o alle pianificazioni urbanistiche e territoriali, ivi compresi gli atti che individuano le aree non idonee (ai sensi del paragrafo 17.1 delle Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010), bensì esaminando il progetto e la localizzazione prescelta per il sito di impianto dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici ambientali coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera. In tal senso si rinvia alle valutazioni del presente parere relative alle varie componenti ambientali, rappresentando, inoltre, che gli usi civici non rientrano nella procedura di VIA.

## CONTESTO AMBIENTALE E IMPATTI CUMULATIVI

Il Proponente, nella relazione Analisi Impatti cumulativi<sup>9</sup>, afferma che in base alla DGR n. 162/2014 l'impianto in progetto rientra nel Dominio B pertanto è necessario individuare, nell'areale definito dai vari Temi della stessa DGR, impianti appartenenti al medesimo dominio.

Il Proponente ha effettuato il censimento degli impianti insistenti sull'area tramite il SIT<sup>10</sup> della Regione Puglia prendendo in considerazione impianti realizzati, impianti cantierizzati, impianti con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente ed impianti con valutazione ambientale chiusa positivamente, tali impianti sono elencati nella sottostante tabella.

ID_Autorizzazione	Tipo di Autorizzazione	Stato Impianto
F/CS/E155/6	DIA	Realizzato
F/CS/E155/7 2 campi	DIA	Realizzato
F/CS/E155/11	DIA	Realizzato
F/CS/E155/12	DIA	Realizzato
F/CS/E155/13	DIA	Realizzato
F/CS/E155/14	DIA	Realizzato
F/255/08	AU_PRE	Autorizzato non realizzato

Tabella 5 Impianti presenti nell'areale di progetto

Elaborato Alialisi\_cullulativa\_K.10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Elaborato Analisi cumulativa R.16

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html

Il Proponente afferma inoltre che non sono presenti impianti in corso di autorizzazione con avvio del procedimento antecedente a quello relativo al progetto in esame.

Il Proponente ha effettuato un'analisi di visibilità concludendo che la realizzazione del nuovo progetto non cambierà la percezione visiva attualmente dovuta agli impianti già realizzati.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi sulla vegetazione e sulla fauna il Proponente ha presentato uno screening di VinCA per l'adiacenza ai siti di Rete Natura 2000 IT9120008 "Bosco Difesa Grande" e IT9120007 "Murgia Alta", analizzato dalla Commissione nello specifico paragrafo del presente parere.




Figura 7 Contesto territoriale

\*\*\*

In relazione a quanto affermato dal Proponente la Commissione ha effettuato una verifica sul portale Atlaimpianti del GSE<sup>11</sup> il 20/02/2024 dalla quale è emersa nell'area circostante quella di progetto la presenza di diversi impianti eolici e fotovoltaici.

La Commissione ha inoltre effettuato una verifica relativa alla presenza di impianti in istruttoria VIA a livello nazionale<sup>12</sup>, dalla quale è emerso che nell'area di circa 5 km di raggio da ognuna delle aree di progetto sono presenti:

ID_VIP	Tipologia	Proponente	Stato Procedura
9254	Agrivoltaico	Alerion servizi tecnici e sviluppo s.r.l.	Istruttoria VIA
9264	Eolico	EDP Renewables Italia Holding s.r.l.	Istruttoria VIA
10806	Agrivoltaico	EDISON Rinnovabili S.p.A.	Verifica amministrativa
10404	Agrivoltaico	Ine Gravina 1 S.R.L.	Istruttoria VIA
9754	Agrivoltaico	SmartenergyIT2111 S.r.l.	Istruttoria VIA
8538	Agrivoltaico	MYSUN S.r.l.	Istruttoria VIA

<sup>11</sup> https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti Internet.html

12 https://va.mite.gov.it/it-IT

\*\*\*

La Commissione, ad esito dell'analisi condotta, rileva la sussistenza di impatti cumulativi con altri impianti FER (realizzati, autorizzati e in fase di autorizzazione), in particolare nei confronti del consumo di suolo, della biodiversità e del paesaggio; a tale proposito pertanto la Commissione ritiene debbano essere realizzate specifiche misure di mitigazione e compensazione, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 2** e nella **Condizione Ambientale n. 5**.

Tenuto inoltre conto della possibile sovrapposizione degli elettrodotti in progetto con quelli asserviti a diversi impianti FER ubicati in prossimità dell'impianto in esame, la Commissione ritiene che il calcolo delle fasce di rispetto dei nuovi elettrodotti debba essere aggiornato tenendo conto anche del contributo di eventuali elettrodotti nel frattempo già realizzati e/o in corso di realizzazione, come indicato nella **Condizione Ambientale 6**.

Dall'analisi dei progetti risulta un'interferenza con il progetto dell'impianto eolico di cui all'ID\_9264 "Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "San Domenico", costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 36 MW, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA), abbinato ad un sistema di accumulo e opere di connessione alla rete (cod. MYTERNA n. 202100118) ricadenti nel medesimo territorio comunale.", la cui procedura di VIA è ancora in corso. Uno dei 6 aerogeneratori (T05) relativo all'ID\_VIP 9264 è localizzato in corrispondenza di un'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici mentre l'aerogeneratore T06 è appena fuori l'area recintata e gli altri aerogeneratori si trovano a distanze inferiori ai 2 km.

Non essendo possibile, allo stato degli atti, prevedere i tempi di definizione delle procedure dei progetti in questione, si ritiene che, a prescindere dalla data della relativa istanza o della procedibilità, la risoluzione dell'incompatibilità tra i predetti aerogeneratori e l'impianto in esame non possa che avvenire nelle successive fasi autorizzatorie presso la Regione Puglia. Ed invero, è in tale sede che saranno decisi gli esiti istruttori delle procedure in questione, in funzione della situazione, amministrativa e non, che si delineerà in dipendenza di molteplici variabili che potrebbero dar luogo ad altrettante ipotesi.

La Commissione ritiene che, nella fase progettuale successiva, sia necessario effettuare una verifica della sussistenza di potenziali impatti cumulativi con i progetti limitrofi, e soprattutto con l'impianto eolico previsto nella stessa localizzazione del fotovoltaico in istruttoria. Data la sovrapposizione di una porzione dell'area con tale progetto eolico, qualora quest'ultimo dovesse essere autorizzato e realizzato prima del Progetto di cui al presente parere, andrà ridefinito il layout di progetto dell'impianto in modo da renderlo compatibile, valutando le interferenze ambientali e realizzando un'analisi di rischio connessa all'individuazione dell'area di sicurezza determinata dal calcolo della gittata massima degli aerogeneratori interni e limitrofi all'impianto fotovoltaico come da Condizione Ambientale n. 1.

La Commissione ritiene inoltre che per tutelare i corridoi ecologici e la biodiversità è necessario un ridimensionamento della area destinata ai pannelli come da **Condizione Ambientale n. 1**.

#### ANALISI AMBIENTALI

Lo Studio di Impatto Ambientale, integrato dal Proponente in seguito alle richieste da parte della Commissione, è impostato secondo l'art. 22 "Studio di Impatto Ambientale" e l'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 "Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22", come modificati dal D.Lgs. 104/2017.

Nei prossimi paragrafi sarà riportata una sintesi delle relazioni, per ciascun ambito rilevante.

#### SUOLO E SOTTOSUOLO

Il sito oggetto di studio è ubicato all'interno del territorio Comunale di Gravina in Puglia, in Provincia di Bari che sorge a 361 m s.l.m. su un banco calcareo della fossa bradanica; è compreso nel Foglio nel foglio 188 della Carta Geologica D'Italia "GRAVINA IN PUGLIA".

Lo studio 13 di compatibilità geologica e idrogeologica è stato eseguito tramite:

pag. 18/43

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Elaborato Relazione Geologica B

- esame della cartografia ufficiale, unitamente a ricerche bibliografiche atte al reperimento di notizie (storiche, morfologiche, tettoniche, sismiche, idrologiche, idrogeologiche, ecc.) e dati tecnici riguardanti l'area in oggetto;
- caratterizzazione geologica ed esame delle condizioni geomorfologiche con il rilievo diretto di superficie esteso anche alle aree limitrofe per acquisire i dati necessari alla valutazione delle caratteristiche morfologiche, idrologiche, climatiche ed ambientali più evidenti, relative al territorio in oggetto.

In generale l'area di studio è collocata nell'Avanfossa Bradanica, un bacino di sedimentazione di età pliocenica e pleistocenica, compreso tra l'Appennino meridionale ad Ovest e l'Avampaese Apulo (Murge settentrionali) ad Est. È parte dell'avanfossa appenninica post-messiniana migrata, con diverse fasi deformative, verso Est durante il Pliocene e parte del Pleistocene e con l'inarcamento (peripheral bulge) dell'avampaese apulo. Rappresenta la subduzione litosferica della piattaforma Apula o Adria.

Il Proponente sulla base dello studio effettuato segnala la presenza in affioramento di depositi grossomodo omogenei a partire dal piano campagna fino a diversi metri di profondità e comunque fino alle profondità di interesse in relazione alle opere previste in progetto. Sia le prove DPM30 effettuate che le sismiche di tipo M.A.S.W. evidenziano un graduale miglioramento delle caratteristiche dei terreni a partire dal piano campagna.

In generale, da un punto di vista geologico, sia l'area della perimetrazione dell'impianto che quella che ospita la sottostazione elettrica si presentano abbastanza omogenee; neanche nelle piccole incisioni dei torrenti che solcano l'area si incontrano evidenze di litologie differenti rispetto a quelle affioranti. Le uniche sostanziali differenze sono rappresentate dalla presenza in affioramento di una maggiore quantità di ciottoli arrotondati in corrispondenza dei punti dell'impianto in cui affiora in superficie l'unità geologica qcg1 (Conglomerato di Isernia).

Geomorfologicamente l'area di progetto si presenta come un pianoro delimitato da piccole incisioni torrentizie. L'intera area si sviluppa da 553 m (punto più a monte) fino a 530 m di altitudine (punto più a valle). L'area che ospita la sottostazione elettrica è quasi pianeggiante e ubicata a una quota altimetrica compresa tra 557 e 551 m s.l.m. Si tratta di un contesto geomorfologico praticamente pianeggiante e in limitate circostanze sub-collinare in cui le uniche variazioni degne di nota sono rappresentate da alcune piccole incisioni (impluvi) che in alcuni casi bordano il sito di interesse e in altri casi lo attraversano. La pendenza media del versante in esame è inferiore ai 5° e colloca il sito nella categoria topografica T1.

Subito a ovest del sito in esame si rileva la presenza di una scarpata morfologica che raccorda il pianoro dell'area impianti (posto a oltre 500 m s.l.m.) con il fondovalle che ospita il Torrente Basentello (quote inferiori ai 200 m s.l.m.). Il Proponente afferma che dal sopralluogo effettuato e dalla consultazione delle carte tematiche del P.A.I. non si rileva la presenza di movimenti franosi; le uniche criticità sono ubicate sulla scarpata sopradescritta e comunque esterne all'area impianti e della sottostazione.

Dal punto di vista stratigrafico gli affioramenti principali sono riconducibili a due litotipi:

- qcg1 Conglomerato Di Isernia: Conglomerati alluvionali poligenici con evidente stratificazione incrociata e lenti sabbiose ocracee o rossastre.
- qs1 Sabbie Dello Staturo: Sabbie fini quarzoso-micacee, ocracee o rossastre.

Esterne all'area in esame e più precisamente in direzione ovest, si rinvengono le Argille Di Gravina (QaC): argille più o meno siltose o sabbiose, grigio-azurre, talora con gesso e frustoli carboniosi.

Per la modellazione sismica il Proponente ha condotto due prove sismiche MASW, la valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata secondo i dettami del D.M. del 17 gennaio 2018; da tali indagini risulta che la categoria di sottosuolo del sito rientra in categoria B per l'area impianti e in categoria C per l'area della sottostazione elettrica.

La soggiacenza della falda freatica è a profondità decisamente superiori ai 15 m, pertanto, il Proponente ritiene che non sussistano le condizioni per il verificarsi del fenomeno di liquefazione.

Dal punto di vista idrogeologico il sistema idrografico, costituito da piccoli canali, presenta un andamento di tipo lineare di bassissimo ordine gerarchico e si sviluppa in loco sulle formazioni sabbioso/conglomeratiche; la falda si attesta a grandi profondità dal p.c.

Relativamente all'uso del suolo, l'impianto agro-energetico occuperà un'area che attualmente è interessata da seminativo semplice: in particolare non sono presenti colture pregiate legnose (oliveti e vigneti) o orticole.

Il SIA prevede l'adozione di apposite misure gestionali al fine di mitigare i potenziali impatti derivanti da possibili contaminazioni generate da perdite accidentali durante la costruzione e il funzionamento dell'impianto.

\*\*\*

La Commissione, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti nonché delle misure di mitigazione individuate dal Proponente, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente in esame applicando le condizioni proposte dall'AdB nel parere espresso il 10/06/2022 e acquisito al Prot. MiTE-2022-73100. In particolare, le aree in cui è prevista l'ubicazione dei pannelli fotovoltaici e delle opere di connessione, non risultano interferenti con acquiferi di estensione regionale. Tuttavia, la relazione geologica presentata non fornisce alcuna informazione sulla possibile presenza di falda a pelo libero nell'acquifero sabbioso conglomeratico al di sotto dell'area di progetto. Si ritiene, pertanto, necessario integrare la relazione geologica con approfondimenti utili a caratterizzare o escludere la presenza di falde a pelo libero al fine di poter valutare l'instaurarsi di possibili interferenze negative tra le strutture fondali del parco fotovoltaico, le necessarie opere di collegamento interrate previste e le eventuali acque sotterranee come da Condizione Ambientale n. 10.

#### ATMOSFERA E CLIMA

Per la descrizione della componente atmosfera il Proponente riporta un'analisi dei dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, vento), nonché dati di caratterizzazione di qualità dell'aria.

L'area d'interesse è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, con inverno mite e poco piovoso alternato ad una stagione estiva calda e secca.

L'area riceve in media poco più di 600 mm di pioggia; la maggiore piovosità si osserva sul Gargano con 1100-1200 mm, la minore sul Tavoliere, dove si scende al di sotto di 400 mm.

In relazione alla qualità dell'aria la Regione Puglia è dotata di un Piano Regionale di Qualità dell'Aria. Il Piano effettua la zonizzazione del territorio regionale per ciascuno degli inquinanti normati dal D. M. 60/02, essendosi basato sui dati di qualità dell'aria nel 2005 non ha evidenziato superamenti dei limiti di legge per SO<sub>2</sub>, CO e Benzene; pertanto, la zonizzazione è stata condotta solo per NO<sub>2</sub> e PM<sub>10</sub>

Secondo la zonizzazione il comune di Gravina in Puglia è interessato da emissioni medie di NO<sub>2</sub> da traffico urbano ed extraurbano e da emissioni medie di NO<sub>2</sub> da traffico urbano. Il comune rientra nell'elenco dei comuni nei quali si applicano le misure di risanamento rivolte alla mobilità.

Il proponente afferma che gli impatti sulla componente atmosfera in fase di cantere sono riconducibili a:

- Emissione temporanea di gas di scarico in atmosfera da parte dei veicoli coinvolti nella costruzione del progetto (aumento del traffico veicolare);
- Emissione temporanea di polveri dovuta al movimento mezzi durante la realizzazione dell'opera;
- Lavori di scotico per la preparazione dell'area di cantiere e la costruzione del progetto, con conseguente emissione di particolato (PM10, PM2.5) in atmosfera, prodotto principalmente da risospensione di polveri da transito di veicoli su strade non asfaltate.

Il Proponete afferma che le concentrazioni di inquinanti indotte al suolo dalle emissioni della fase di costruzione si estinguono entro 100 m dalla sorgente emissiva; la durata del cantiere sarà limita nel tempo (circa 14 mesi). Tuttavia, al fine di contenere comunque quanto più possibile le emissioni di inquinanti gassosi e polveri, durante la fase di costruzione, aggiunge, saranno adottate norme di pratica comune e, ove richiesto, misure a carattere operativo e gestionale.

Durante la fase di esercizio non sono attesi potenziali impatti negativi sulla qualità dell'aria, vista l'assenza di emissioni di inquinanti in atmosfera. Le uniche emissioni attese, discontinue e trascurabili, sono ascrivibili ai veicoli che saranno impiegati durante le attività di manutenzione dell'impianto fotovoltaico. Pertanto, afferma, essendo limitato il numero dei mezzi contemporaneamente coinvolti, l'impatto è da ritenersi non significativo. Riguardo ai benefici attesi, il Proponente ritiene che l'esercizio del Progetto determini un impatto positivo sulla componente aria (nell'area vasta), consentendo un notevole risparmio di emissioni, sia di gas ad effetto serra che di macroinquinanti, rispetto alla produzione di energia mediante combustibili fossili tradizionali.

Il Proponente ha calcolato un risparmio di 492 g<sup>14</sup>/kWh di CO<sub>2</sub> che per l'intera vita del progetto (30 anni) ammonta a 1.197.833,04 t/kWh.

Il Proponente prevede il monitoraggio di PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>.

\*\*\*

La Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, riconosce i benefici ambientali dovuti alla limitazione delle emissioni di gas climalteranti, ritiene che le emissioni di CO<sub>2</sub> mancate non siano stimate in modo adeguato in quanto non sono stati applicati i parametri di riferimento ISPRA<sup>15</sup> corretti. La relativa stima è pari a circa 1.083.405,9 t nell'arco dei 30 anni ovvero circa 361.135 t di CO<sub>2</sub>/anno.

La Commissione ritiene che risultino sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati in tutte le fasi del progetto rispetto al rilascio di sostanze inquinanti in atmosfera, in ogni caso il monitoraggio previsto deve essere concordate con ARPA Puglia.

Inoltre, la Commissione ritiene necessario prevedere la misura dei parametri meteo-climatici necessari a valutare i fenomeni di diffusione e trasporto degli inquinanti atmosferici.

Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente atmosfera, fatto salvo il rispetto della **Condizione Ambientale n. 3.** 

#### AMBIENTE IDRICO

L'impatto potenziale dell'opera sulle acque superficiali e sotterranee è stato analizzato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Idrogeologica <sup>16</sup>.

Il sito di intervento presenta una morfologia prettamente pianeggiante (e in limitate circostanze sub collinare), costituita da campi soggetti a pratiche agricole, quest'ultime causa di alterazione del reticolo

minore. Ad Est dell'area di intervento si rileva la presenza del Canale dell'Annunziata, che con andamento Nord Sud confluisce nel Fiume Bradano.

Per quanto riguarda le aree a diversa pericolosità idraulica, dal Piano di Bacino, Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Puglia, la zona oggetto d'intervento non risulta classificata come area a pericolosità idraulica. Il bacino imbrifero interessato dal parco in progetto è il bacino del Fiume Bradano che copre una superficie di 3037 Kmq, che presenta una morfologia montuosa nel settore occidentale e sudoccidentale con quote comprese tra 700 e 1250 m.s.l.m. Il territorio di intervento non presenta una rilevante idrografia superficiale a causa della carenza di rilievi montuosi, della scarsità delle piogge e dell'elevata permeabilità del terreno; soprattutto quest'ultimo fattore consente all'acqua piovana di penetrare nel sottosuolo e nella falda acquifera impedendo l'arricchimento di fiumi e torrenti. Per quanto riguarda lo stato qualitativo delle acque è scadente per l'intera asta del fiume Bradano.

Il Proponente afferma che i risultati delle modellazioni e delle verifiche idrauliche non hanno mostrato particolari criticità per le aree oggetto di intervento.

Non sono state evidenziate interferenze tra il passaggio delle piene con tempi di ritorno 200 anni e le aree dei campi.

In fase di costruzione e dismissione le possibili fonti di inquinamento e disturbo ambientale sulla componente acqua sono riconducibili a:

- •Utilizzo di acqua per le necessità legate alle attività di cantiere;
- •Contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti, o dal serbatoio di alimentazione del generatore diesel di emergenza.

Il Proponente sottolinea che l'area di progetto si trova ad una distanza minima di 1,6 km dai corpi idrici superficiali. Il consumo di acqua per necessità di cantiere è strettamente legato alle operazioni di bagnatura della viabilità di progetto (qualora necessaria e solo in determinati periodi dell'anno), al fine di limitare il sollevamento delle polveri prodotte dal passaggio degli automezzi sulle strade sterrate (limitate per il progetto in oggetto).

pag. 21/43

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> emissioni specifiche (g/kWh) pubblicate nel rapporto ISPRA 2018 riferite all'anno 2017

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rapporto Ispra 362/2022 https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/r363-2022.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Elaborato Relazione Idrologica e Idraulica C

L'eventuale approvvigionamento idrico verrà effettuato mediante autobotte, non sono previsti prelievi diretti da acque superficiali o da pozzi per le attività di realizzazione delle opere.

Le aree oggetto di intervento non saranno pavimentate/impermeabilizzate consentendo il naturale drenaggio delle acque meteoriche nel suolo.

Per la fase di esercizio le possibili fonti di disturbo e inquinamento ambientale sono riconducibili a:

- •impermeabilizzazione di aree (impatto diretto);
- •contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti, o dal serbatoio di alimentazione del generatore diesel di emergenza (impatto diretto).

L'impatto sull'ambiente idrico è riconducibile all'uso della risorsa per la pulizia dei pannelli (circa due volte all'anno) in ragione di circa 350 m³/anno di acqua che andrà a dispersione direttamente nel terreno. L'approvvigionamento idrico verrà effettuato mediante la rete di approvvigionamento o qualora non disponibile tramite autobotte; pertanto, sarà garantita la qualità delle acque di origine in linea con la legislazione vigente. Non sono previsti prelievi diretti da acque superficiali o da pozzi per le attività di realizzazione delle opere.

\*\*\*

La Commissione, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, sulla base dell'esame della documentazione fornita e delle proprie autonome valutazioni ritiene che dovranno essere adottate le indicazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per tutti gli interventi in progetto come indicato nella Condizione Ambientale n. 10.

#### BIODIVERSITÀ

Il Proponente, nello Studio di Impatto Ambientale, nella Relazione faunistica <sup>17</sup>e nella nota di riscontro alle integrazioni, descrive il sito di intervento dal punto di vista vegetazionale e floristico, faunistico e delle connessioni ecologiche, sulla base di analisi bibliografiche e di specifiche attività di campo.

L'area non ricade all'interno delle perimetrazioni dell'area Natura 2000, i siti più vicini risultano essere IT9120008 "Bosco Difesa Grande" e IT9120007 "Murgia Alta", rispettivamente distanti 50 m e 5 km.

Il Proponente afferma che dallo studio della vegetazione è emerso che l'area interessata dal parco fotovoltaico non riveste una particolare importanza in termini floristico – vegetazionale per l'uso del suolo a cui è sottoposta, prettamente agricolo. Il valore dell'indice di qualità ambientale attribuito alla componente vegetazione è giudicato normale (Q,zero,vegetazione = 3).

Per la definizione della fauna potenziale a livello di area vasta, con particolare riferimento alle specie Natura 2000 presenti, il Proponente ha analizzato i documenti tecnici e scientifici che descrivono le peculiarità dei suddetti Siti, in particolare, ha fatto riferimento alle schede Natura 2000 e alle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Puglia per i Siti Natura 2000 della bioregione mediterranea sprovvisti di Piano di Gestione (D.G.R. n. 262 del 08.03.2016 e successive modifiche).

La fauna del territorio analizzato è principalmente quella caratteristica delle cosiddette farm-land, ovvero specie legate ad ambienti aperti (ortotteri, lepidotteri, ditteri, sauri, passeriformi, roditori). A queste vanno aggiunte specie generaliste legate ai lembi di vegetazione arboreo-arbustiva localizzate in piccole patch di vegetazione naturale, colture permanenti (uliveti e vigneti) e nelle aree verdi accessorie degli insediamenti rurali (aracnidi, ditteri, ofidi, paridi, fringillidi, silvidi, mustelidi). Infine, vi è la sporadica presenza di specie legate alle aree umide quali odonati, ditteri, anfibi, ofidi, insettivori; queste si concentrano perlopiù lungo fossi e raccolte d'acqua artificiale ad uso agricolo. Le specie di maggiore interesse sono da ricercare, dunque, tra quelle che nidificano in ambienti aperti, e che possono utilizzare i seminativi come habitat di rimpiazzo, o che lo fanno per la ricerca di prede (es: rapaci, averle, chirotteri).

Per quanto concerne gli impatti diretti ed indiretti in fase di realizzazione e dismissione, il Proponente evidenzia il rischio di uccisione, allontanamento e disturbo di animali selvatici dovuto alla presenza antropica e alla movimentazione di terra tramite mezzi pesanti. A tal riguardo, tuttavia, sottolinea che il territorio interessato

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Elabrato Relazione Faunistica P

dal progetto è già sottoposto, regolarmente e per quasi tutto l'anno, a impatti di questo tipo (lavori agricoli tramite mezzi meccanici). Per mitigare tale tipo d'impatto, dunque, i lavori saranno pianificati al di fuori del periodo marzo-giugno, nel quale si concentrano la maggior parte delle attività legate alla riproduzione delle specie faunistiche di interesse presenti. Tale tipo di impatti, dunque, sebbene non possa essere considerato nullo, può ritenersi moderato.

In fase di esercizio sono stati analizzati gli impatti diretti riconducibili ai fenomeni della confusione biologica e dell'abbagliamento a carico soprattutto dell'avifauna acquatica e migratrice. Estensione (piuttosto contenuta), ubicazione dell'impianto analizzato (lontano dalle rotte migratorie note per l'avifauna acquatica e migratrice in genere) e caratteristiche tecniche del progetto (pannelli al suolo inclinati > 30° ed elevato coefficiente di efficienza) fanno ritenere trascurabili questi fattori di impatto. Per quanto concerne gli impatti indiretti va considerata la perdita di habitat che la presenza dell'impianto fotovoltaico comporta. In virtù della tipologia di habitat sottratto (seminativi) e alla notevole disponibilità di ambienti aperti a seminativo presenti a livello di area vasta, il Proponente ritiene tale impatto trascurabile.

A detta del Proponente il progetto non comporta uno specifico impatto sugli ecosistemi naturali. La rete ecologica dell'area circostante è caratterizzata da un'estesa dominanza di superfici a seminativo estensivo. Il progetto in esame non introduce condizioni di alterazione, frammentazione o riduzione della struttura della rete ecologica locale, perché non si introducono elementi territoriali che possano interferire con la rete delle connessioni tra gli ambienti a maggiore naturalità. Sotto l'aspetto delle connessioni ecologiche, attualmente non si rinviene nessun tipo di collegamento al suolo che potrebbe essere compromesso dai lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto. Tuttavia, durante la fase di cantiere l'impatto sarà rappresentato dalla perdita di colture agrarie, impatto mitigato dalla componente agricola del progetto e dalle mitigazioni previste.

Il Proponente prevede la realizzazione di una recinzione metallica perimetrale e una fascia di mitigazione all'esterno della stessa come descritto nel paragrafo Recinzione e Siepe del presente parere. In relazione alla fauna migratrice il Proponente evidenzia che la disposizione planimetrica delle strutture presenta ampi interspazi tra i filari (9 m) interamente utilizzati per la coltivazione di foraggere, tali da mitigare l'effetto lago causa di confusione nei confronti delle specie migratrici. Inoltre, si conferma che i moduli fotovoltaici presenteranno basso indice di riflettanza al fine di ridurre fenomeni di riflessione e/o abbagliamento.

\*\*\*

La Commissione, sulla base dell'esame della documentazione fornita e delle proprie autonome valutazioni, ritiene adeguate le considerazioni effettuate dal Proponente circa l'individuazione dei potenziali impatti dell'impianto agrivoltaico e le relative valutazioni, ma ritiene che le azioni di mitigazione indicate nel SIA non siano totalmente congrue, e comunque non possano essere sufficienti.

La Commissione ritiene necessario modificare il progetto della siepe perimetrale, che deve essere pluristratificata e plurispecifica, (composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla vegetazione spontanea tipica del territorio), di ampiezza pari ad almeno 5 metri, da collocare all'esterno della recinzione, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 2**. La stessa recinzione deve essere sollevata da terra di almeno 30 cm per tutto il suo sviluppo per permettere il passaggio per la piccola e media fauna.

Come indicato nella stessa condizione ambientale, occorre prevedere che tutte le attività legate alla fase di cantiere siano svolte in periodi non coincidenti con i periodi riproduttivi delle specie faunistiche presenti nelle zone limitrofe all'area in esame, con particolare riferimento all'avifauna.

La Commissione ritiene necessario prevenire la diffusione delle piante alloctone in fase di costruzione e di dismissione adottando tutte le procedure necessarie, vedi Condizione Ambientale n. 1.

Inoltre, la Commissione ritiene necessario che venga realizzato, a titolo di compensazione ambientale, un intervento di ripristino di un'area degradata, individuata in accordo con gli Enti locali nell'area vasta intorno al sito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di superficie pari circa al 30% dell'area dell'impianto occupata dai pannelli, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 5**. Tale intervento, finalizzato alla costituzione di formazioni vegetali appartenenti alla vegetazione potenziale del territorio, dovrà essere progettato nell'ambito della Progettazione esecutiva dell'opera e realizzato entro l'avvio dell'esercizio dell'impianto. L'intervento di ripristino dovrà rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology (quali gli standard internazionali definiti dalla Society for Ecological Restoration, www.ser.org).

La Commissione ritiene necessario che le attività di monitoraggio ambientale previste, relative agli aspetti faunistici, siano integrate con rilievi sulla vegetazione oggetto degli interventi di impianto a fini di mitigazione e compensazione (siepe perimetrale, area di compensazione). A tale scopo, il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovrà essere integrato secondo quanto indicato nella **Condizione Ambientale n. 3.** 

La Commissione, infine, ritiene che il layout del progetto debba essere modificato, garantendo una distanza di almeno 100 m dal confine della Zona Speciale di Conservazione IT9120008, al fine di tutelare i corridoi ecologici e la biodiversità dell'area di progetto, stralciando i pannelli del Campo C in modo da distanziare il progetto in esame dagli impianti adiacenti già realizzati, come da **Condizione Ambientale n. 1**. Le aree liberate dai pannelli devono essere mantenute a seminativo, per l'importanza che l'area riveste per l'alimentazione di grillaio, averle, allodole utilizzando la tecnica del minimum tillage come da **Condizione Ambientale n. 5**.

#### TERRITORIO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE

La trattazione degli aspetti legati alla componente in esame è stata affrontata nel SIA e nella Relazione agronomica<sup>18</sup>.

I terreni interessati dall'impianto e dal cavidotto ricadono in zona E- territorio agricolo, seminativi asciutti.

Il progetto analizzato si colloca alla periferia nordorientale dell'agro di Gravina in Puglia, territorio caratterizzato dalla dominanza di colture arboree (vigneti ed uliveti) alternati a seminativi cerealicoli.

Secondo quanto indicato dal Proponente sui fondi in esame non sono presenti produzioni di pregio, la SAU dei fondi è integralmente impiegata come superficie seminabile per la coltivazione di colture cerealicole. Non si rilevano elementi di natura agricola produttiva legate a produzioni di qualità e tipicità riconosciuta (DOC-DOP-IGP); non si rilevano elementi paesaggistico ambientali di particolare interesse di pregio né si rilevano particolari elementi tradizionali del paesaggio agrario.

\*\*\*

Sulla base delle considerazioni avanzate dal Proponente, la Commissione, effettuate le proprie valutazioni, ritiene che l'impatto sulla componente Territorio e Patrimonio agroalimentare possa essere considerato compatibile.

#### RUMORE E VIBRAZIONI

Lo studio dell'impatto acustico è stato effettuato nel SIA, nella Relazione Acustica<sup>19</sup> e nella sua integrazione<sup>20</sup>.

Il Comune di Gravina in Puglia non è dotato di piano classificazione acustica previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a) della Legge 447/1995). Si applicano quindi i limiti di immissione acustica di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991, possono, secondo il Proponente, essere classificate come zone a vocazione agricola, dove i limiti massimi di emissione sono 60 dB(A) leq notturni e 70 dB(A) leq diurni.

Il Proponente ha effettuato un censimento dei ricettori presenti in zona, evidenziandone 6 all'interno di un raggio di 1000 m dall'impianto, la maggior parte dei quali min fase di sopralluogo in sito, sono risultate essere abitazioni disabitate e ridotte ormai in ruderi o comunque non continuativamente abitate.

Dei 6 fabbricati accatastati come abitazione il Proponente ha individuato il fabbricato in buone condizioni più vicino al futuro impianto sul quale verificare l'impatto acustico prodotto dalle sorgenti di rumore potenzialmente impattanti presenti all'interno dei campi fotovoltaici. Il fabbricato è stato georeferenziato ed è stato utilizzato come ricettore oggetto di indagine nella simulazione preliminare del post operam.

Il Proponente ha effettuato una indagine del clima acustico in ante operam nel luglio del 2022 dalla quale non sono emerse criticità sull'unico ricettore presente.

Il Proponente ha poi effettuato una previsione di impatto acustico utilizzando il software CadnaA inserendo come sorgenti di rumore le cabine di campo con trasformatori e inverter considerati sorgenti puntuali considerando un funzionamento continuo sulle 24 h per analizzare il caso peggiore possibile.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Elaborato Relazione Agronomica M

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Elaborato Valutazione\_impatto\_acustico

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Valutazione\_impatto\_acustico\_REV1

Il risultato ottenuto dal calcolo di esposizione sul ricettore è riassunto nella tabella che segue:

Ricettore	Leq (dB)
Ric_1	31,10

Tabella 6 risultati calcolo su ricettori

Per completare l'indagine il Proponente ha calcolato il livello di rumore ambientale futuro, ossia quello immesso da tutte le sorgenti insistenti sui ricettori indagati quando sarà in funzione l'impianto ottenendo i seguenti risultati.

Ricettore	Lr (dBA)	Ls (dBA)	LA (dBA)*	
Ric_1	45,5 (leq misura)	31,1 (leq calcolato su Ric_1)	45,5	

\*i valori sono arrotondati a 0.5 dB come da normativa

Tabella 7 Rumore ambientale

In fase di cantiere il Proponente ha considerato le tipologie di mezzi che saranno utilizzati con le relative emissioni, utilizzando il software di simulazione con la contemporaneità di due sorgenti rumorose, prendendo in esame le 2 macchine più rumorose: la pala meccanica e il dumper. Le 2 sorgenti sono state posizionate in prossimità della futura recinzione sul lato in cui risulta esposto il ricettore precedentemente indagato (Ric 1).

I risultati ottenuti mostrano che il ricettore Ric\_1 avrebbe in facciata un livello di pressione sonora pari a 67 dB al di sotto del limite imposto.

Il Proponente prevede diverse misure di mitigazione quali: spegnimento di tutte le macchine quando non sono in uso; dirigere, ove possibile, il traffico di mezzi pesanti lungo tragitti lontani dai recettori sensibili; limitare le attività più rumorose ad orari della giornata più consoni; posizionare i macchinari fissi il più lontano possibile dai recettori.

\*\*\*

La Commissione, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per il fattore rumore fatto salvo il rispetto della **Condizione Ambientale n. 3**, relativa al monitoraggio ambientale.

Con riferimento alle vibrazioni, la Commissione, tenendo conto della natura dell'opera, della sua ubicazione e della tipologia e della durata delle lavorazioni previste per la sua realizzazione ritiene tale aspetto non critico.

# **CAMPI ELETTROMAGNETICI**

L'impatto potenziale dell'opera sui campi elettromagnetici è stato analizzato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione elettromagnetica<sup>21</sup>.

Il Proponente afferma che, dagli studi e dai sopralluoghi effettuati nei luoghi d'installazione del parco fotovoltaico, l'area interessata non presenta sorgenti elettromagnetiche a bassa frequenza pari a 50 Hz (ELF - Extra Low Frequency) e neanche sorgenti a Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 kHz e 300 MHz.

I campi elettromagnetici generati dai moduli e dalle cabine di trasformazione decadono a brevissime distanze dalla sorgente e risultano inferiori agli obiettivi di qualità.

Per i tratti di cavidotto all'interno del Parco fotovoltaico, dove: sono presenti cavi di minima sezione, la tratta è costituita da diverse terne ad elica visibile, le potenze trasportate sono legate al numero di generatori collegati a monte delle linee; il Proponente afferma che già al livello del suolo ed in corrispondenza della verticale del cavo si determina una induzione magnetica prossima a 3  $\mu$ T e che pertanto non è necessario stabilire una fascia di rispetto (art. 3.2 DM 29/05/08, art. 7.1.1 CEI 106-11).

Non è possibile affermare lo stesso per il tratto di collegamento tra il Parco Fotovoltaico e la stazione di trasformazione (SET) AT/MT (150/30kV), per il quale il Proponente ha eseguito il calcolo dell'induzione generata

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Elaborato Campi Elettromagnetici Q.2

ottenendo che, in corrispondenza dell'asse del cavidotto su un punto a quota stradale, corrispondente a tutti i CIRCUITI sia a tripla che a quintupla TERNA di diversa sezione, per posa pari a 1,9 m, vengono raggiunti i valori massimi in un punto, di induzione magnetica, pari rispettivamente a 2.913  $\mu$ T (Circuito1) e 2.747  $\mu$ T (Circuito 2). I valori calcolati sono inferiori al limite di normativa (valore di qualità 3  $\mu$ T) e si riducono ulteriormente con l'allontanarsi dall'asse del cavidotto. Considerato che l'elettrodotto verrà posato lungo il margine della strada (area banchina del percorso stradale), e che lungo tutto il tracciato sono presenti degli insediamenti agricoli a distanze superiori ai 5 m dall'interasse del cavidotto, l'induzione magnetica assume valori trascurabili.

\*\*\*

La Commissione, valutata la documentazione fornita e considerando la natura dell'opera, tenuto conto della possibile sovrapposizione degli elettrodotti in progetto con elettrodotti asserviti a diversi impianti FER (realizzati, autorizzati e in fase di autorizzazione) ubicati nelle vicinanze dell'impianto in esame, ritiene che il calcolo delle fasce di rispetto dei nuovi elettrodotti debba essere aggiornato tenendo conto anche del contributo di eventuali elettrodotti nel frattempo già realizzati e/o in corso di realizzazione, come indicato nella **Condizione Ambientale n. 6.** 

#### POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Per la caratterizzazione della salute della popolazione, il Proponente riporta, in forma grafica, alcuni aspetti demografici della popolazione residente (nel Comune di Gravina di Puglia (trend della popolazione, Produzione di rifiuti solidi urbani, etc.) aggiornati al 2016. Effettua inoltre una descrizione sintetica e superficiale del contesto economico e del patrimonio culturale.

Il Proponente indica i potenziali impatti che potrebbero avere ripercussioni sulla salute riconducibili a modifiche del clima acustico, alla qualità dell'aria, al traffico dei mezzi pesanti e alla produzione dei rifiuti in fase di cantiere, mentre in fase di esercizio ai CEM.

Il Proponente non evidenzia criticità in fase cantiere né per la componente atmosfera né per la componete rumore, non essendo presenti ricettori limitrofi all'area di cantiere.

Altro impatto, individuato, in fase di cantiere sulla popolazione, è relativo al traffico veicolare che risulterà mediamente significativo nel periodo di cantierizzazione. Esso è ascrivibile alla circolazione di mezzi adibiti al trasporto di materiali; il Proponente considera tale impatto limitato alla costruzione dell'opera e, sia in previsione delle mitigazioni e sia in quanto di breve durata e reversibile, può essere considerato basso.

Relativamente ai CEM in fase di esercizio, le stime effettuate dal Proponente mostrano il rispetto dei  $3\mu T$ . In relazione alla produzione di rifiuti in fase di cantiere, il Proponente afferma che, eventuali rifiuti prodotti durante la fase di costruzione dell'impianto, saranno smaltiti in apposite discariche (che verranno valutate al momento dello smaltimento stesso) e/o riciclati secondo le procedure previste dalle normative vigenti. In fase di esercizio non è prevista la produzione di rifiuti.

\*\*\*

La Commissione, pur ritenendo la documentazione presentata dal Proponente superficiale e non dettagliata, ritiene che l'impatto sulla componente sia poco significativo in quanto gli impatti sulla salute relativi agli interventi dell'opera in oggetto sono attribuibili, nella fase di cantiere, essenzialmente alle alterazioni del clima acustico e alle emissioni di inquinanti atmosferici, entrambi di scarsa entità per via della modesta movimentazione di terra e dei mezzi e della breve durata. Si raccomanda di mettere in atto tutte le azioni mitigative possibili per ridurre tale impatto. Nella fase di esercizio i possibili impatti negativi potrebbero essere ascrivibili all'esposizione ai CEM.

La Commissione ritiene tali impatti reversibili e di breve durata; pertanto, considerate le misure di mitigazione messe in atto dal Proponente per le componenti rumore, atmosfera e campi elettromagnetici e le relative condizioni ambientali prescritte nel presente parere, ritiene l'opera compatibile con la componente Popolazione e Salute umana.

La Commissione ritiene, inoltre, che il progetto possa avere delle ricadute positive sia in termini socioeconomici, se sarà privilegiato l'impiego di forza lavoro locale, sia benefici ambientali dovuti alla limitazione delle emissioni di gas climalteranti.

#### **PAESAGGIO**

La trattazione degli aspetti relativi al paesaggio in esame è stata effettuata in particolare nel SIA e nella Relazione paesaggistica<sup>22</sup>.

L'area in oggetto, suddivisa in tre lotti, ricade nel territorio comunale di Gravina in Puglia. L'intero settore di progettazione si inserisce nell'ambito denominato "Alta Murgia – La Fossa Bradanica" ed è caratterizzato dal rilievo morfologico dell'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla fossa bradanica.

La delimitazione dell'ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti dai gradini murgiani nord-orientale e sud-occidentale che rappresentano la linea di demarcazione netta tra il paesaggio dell'Alta Murgia e quelli limitrofi della Puglia Centrale e della Valle dell'Ofanto, sia da un punto di vista dell'uso del suolo (tra il fronte di boschi e pascoli dell'altopiano e la matrice olivata della Puglia Centrale e dei vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il vuoto insediativo delle Murge e il sistema dei centri corrispondenti della costa barese e quello lineare della Valle dell'Ofanto). A Sud-Est, non essendoci evidenti elementi morfologici, o netti cambiamenti dell'uso del suolo, per la delimitazione con l'ambito della Valle d'Itria si sono considerati prevalentemente i confini comunali. Il perimetro che delimita l'ambito segue, a Nord-Ovest, la Statale 97 ai piedi del costone Murgiano sud-occidentale, piega sui confini regionali, escludendo il comune di Spinazzola, prosegue verso sud fino alla Statale 7 e si attesta sul confine comunale di Gioia del Colle, includendo la depressione della sella, si attesta quindi sulla viabilità interpoderale che delimita i boschi e i pascoli del costone murgiano orientale fino ai confini comunali di Canosa.

La valutazione degli impatti sulla componente Paesaggio è stata effettuata dal Proponente mettendo in relazione il grado di incidenza delle opere in progetto con la sensibilità paesaggistica dell'Area di Studio. Il Proponente ritiene che i principali impatti sul paesaggio in fase di costruzione e dismissione siano dovuti alle modifiche generate in fase di approvvigionamento del materiale, per la presenza del cantiere e per la movimentazione mezzi; tale fase, di breve durata, sarà mitigata con l'ordine e la pulizia delle aree di cantiere e il ripristino tempestivo dei luoghi al termine dei lavori. In fase di esercizio il principale impatto è dato dalla presenza stessa dell'impianto che provoca alterazioni visive; tale impatto sarà mitigato con la realizzazione della siepe realizzata lungo la recinzione dello stesso e dalla prevista fascia arborea costituita da aceri.

Il Proponente nella Relazione paesaggistica ha effettuato un'analisi dell'impatto visivo considerando un buffer di 3 km dalla perimetrazione dell'area di impianto. Per l'individuazione dei recettori, il Proponente ha considerato i recettori statici quali punti panoramici, belvedere e beni vincolati e recettori dinamici quali viabilità locale e secondaria e strade interpoderali. Dai sopralluoghi i effettuati dal Proponente risulta che nei punti di particolare interesse, censiti all'interno dell'area di impatto potenziale, non si riscontra incremento di intervisibilità teorica dovuta al nuovo progetto ad esclusione di un breve tratto della SS655 Bradanica dalla quale si è reso necessario eseguire ulteriori analisi visive al fine di valutare l'eventuale reale effetto percettivo. Da tale approfondimento, per il quale il Proponente ha fornito foto simulazioni, risulta una lieve percezione dei confini d'impianto sullo sfondo in cima ai crinali e non interessando i versanti. Dall'osservatore che percorre la Statale è pertanto scarsamente percepibile l'impianto in progetto in quanto trattasi di zona periferica dello stesso mitigata dalle alberature perimetrali. Dalla strada Panoramica la presenza di vegetazione ed elementi antropici interposti esclude la percezione delle opere in progetto.

Per l'effettuazione dei foto inserimenti sono stati utilizzati diversi parametri quali: nitidezza della visibilità; intensità, frequenza e rilevanza della visione; ingombro visivo; occultamento di visuali rilevanti; prospetto su spazi pubblici; contrasto cromatico; alterazione dei profili; alterazione di relazioni visive significative; abbagliamento.

\*\*\*

La Commissione valutata la documentazione presentata dal Proponente e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile, per quanto di competenza, per la Componente paesaggio, fatte salve la Condizione Ambientale n. 2, relativa all'ampiezza ed alla composizione della siepe perimetrale e la Condizione Ambientale n. 5, relativa alle misure di compensazione.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Elaborato Relazione Paesaggistica

# MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Il Proponente, ha presentato un Piano di Monitoraggio Ambientale <sup>23</sup> secondo le linee guida ministeriali per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), che individua le principali componenti ambientali da indagare, le modalità e le tempistiche connesse alle attività di monitoraggio.

Il Proponente ha previsto il monitoraggio delle seguenti componenti ambientali:

- Atmosfera e clima
- Ambiente idrico
- Suolo e Sottosuolo
- Ecosistemi e Biodiversità
- Paesaggio
- CEM

Atmosfera: il Proponente prevede un monitoraggio in tutte le fasi dell'opera mediante stazione di rilevamento mobile integrata da tecniche di modellazione per esaminare gli inquinanti direttamente o indirettamente immessi in atmosfera. Sono previsti 4 punti di monitoraggio con una misurazione per ogni fase del progetto della durata di 24h. Gli inquinanti monitorati sono PM<sub>10</sub> e PTS.

Rumore: il Proponente prevede un monitoraggio in tutte le fasi dell'opera, in 4 punti, come da tabella sottostante:

			frequenza			
Descrizione misura	Durata	Parametri	A.O.	C.O. (realizzazione e dismissione)	P.O. (esercizio e post dismissione)	
Rilevamento del rumore in stazioni ubicate all'interno del campo al fine di valutare l'impatto indotto dalle aree di cantiere e dall'esercizio dell'impianto	24 h	Leq 24 ore Leq Diurno - Leq Notturno	una volta	semestrale	una volta	

Tabella 8 Monitoraggio rumore

Ambiente idrico: il Proponente prevede il monitoraggio dei parametri chimico-fisici previsti dalle Tabelle 1/a e 1/b di cui al DM 172/2015 attraverso sonda multiparametrica; il monitoraggio sarà effettuato sul corso d'acqua ad est del parco, che potrebbe subire interferenze indirette a seguito di fenomeni di ruscellamento superficiale. In particolare, saranno considerati due punti. L'articolazione temporale del monitoraggio è la seguente: ante operam della durata di un anno con cadenza trimestrale; corso d'opera per tutta la durata dei cantieri con cadenza mensile; post operam con cadenza trimestrale per la durata dell'esercizio fino ad 1 anno dopo la dismissione.

<u>Suolo e Sottosuolo</u>: il Proponente prevede il posizionamento dei punti di monitoraggio in corrispondenza delle aree maggiormente condizionate dalle attività di cantiere come da tabella seguente:

	Ante Operam 1 campionamento					(realizzazione e sione) mento/anno	Post Operam dismis 1 campio	sione)
Cantieri/Aree di stoccaggio	Profilo	Campioni pedologia (*)	Trivellate	Campioni ambientali (2 per profilo+ 2 per trivellata)	Profile + trivellate	Campioni ambientali (2 per profilo+ 2 per trivellata)	Profilo + trivellate	Campioni Ambientali (2 per profilo+ 2 per trivellata)
SUO 1 CANTIERE BASE	1	5	1	4	2	4	2	4
SUO 2 CANTIERE OPERATIVO	1	5	1	4	2	4	2	4
SUO 3 AREA DI STOCCAGGIO	1	5	1	4	2	4	2	2
TOTALE		15		12		12		12

Tabella 9 Frequenza e numero di indagini per la componente suolo

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Elaborato PMA

<u>Paesaggio</u>: il Proponente prevede la documentazione dello stato dell'area di indagine prima dell'inizio dei lavori e l'esecuzione dei fotoinserimenti secondo le indicazioni progettuali definite nel Progetto Definitivo. La fase di post – operam produrrà la documentazione del lavoro svolto e la verifica finale dell'efficacia della metodologia operativa adottata attraverso ricognizione fotografica, con la produzione di una scheda di classificazione dell'indagine e di uno stralcio planimetrico in scala 1:5.000 con individuazione dei coni visuali e dei principali elementi del progetto presenti nel campo visivo e la redazione di una relazione descrittiva che illustri, per ogni ambito di indagine, i risultati ottenuti in termini di mitigazione paesaggistica – ambientale. La fase post operam avrà inizio, nella fase di esercizio, durante la vita utile dell'impianto, ed in fase di post-dismissione.

<u>CEM</u>: il Proponente afferma che saranno individuate tre aree di monitoraggio, una prossima alla linea in cavo a 30 kV, una prossima alla linea in cavo a 150 kV e una presso la stazione di trasformazione MT/AT. Al termine delle campagne di misura su ciascun punto e per ogni fase di monitoraggio, i dati misurati saranno raccolti ed elaborati. Sarà pertanto creato un database informatizzato in cui saranno memorizzati i risultati delle misure e delle relative elaborazioni. Il monitoraggio della componente campi elettromagnetici riguarderà le fasi di ante operam e di post operam (in questo caso per la sola fase di esercizio dell'impianto). Tutte le attività previste per ciascuna fase di monitoraggio saranno effettuate una sola volta per campagna.

<u>Fauna</u>: il Proponente afferma che sarà eseguito monitoraggio a vista e al canto per l'avifauna e saranno definiti percorsi lineari per il rilievo della fauna terrestre. Il monitoraggio della componente riguarderà tutte le fasi: ante operam, corso d'opera (realizzazione e dismissione) e post operam (esercizio e post - dismissione). Tutte le attività previste per ciascuna fase di monitoraggio saranno effettuate una sola volta per campagna.

\*\*\*

La Commissione, sulla base dell'analisi istruttoria effettuata, ritiene che il Progetto di Monitoraggio Ambientale debba essere integrato come specificato nella **Condizione Ambientale n. 3**.

## **VINCA**

Il Proponente ha presentato il Format per lo Screening di VIncA<sup>24</sup> relativo alle possibili interferenze con i siti ZSC IT9120008 "Bosco Difesa Grande", ad una distanza di 50 m e ZPS/ZSC IT9120007 "Murgia Alta", ad una distanza di 5km, nel quale dichiara che il sito si colloca all'interno di un'area agricola nella quale sono presenti elementi di discontinuità di origine naturale o antropica (diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) pertanto, non si rilevano interferenze con gli habitat dei Siti in esame. Tra l'area di intervento ed il sito Rete Natura 2000 IT9120008 "Bosco Difesa Grande" sono presenti lembi di seminativo, un tratto di SP193, ed un tratto di strada asfaltata che si diparte ancora dalla SP193, mentre tra l'area di intervento ed il sito Rete Natura 2000 IT9120007 "Murgia Alta", ubicato a maggior distanza, sono presenti: tratti di viabilità, un tratto di SS96, strade interne di collegamento e seminativi.

\*\*\*

La Commissione, sulla base dell'attività istruttoria condotta e delle autonome valutazioni, ritiene che si possa escludere che il progetto in esame, nella configurazione determinata dalle Condizioni Ambientali impartite nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, pur collocandosi a breve distanza dal Sito Natura 2000 più vicino, possa determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per la cui tutela sono stati individuati i siti ZSC IT9120008 "Bosco Difesa Grande" e ZPS/ZSC IT9120007 "Murgia Alta".

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Elaborato Screening\_VINCA

## VALUTATO in conclusione che

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art. 22 e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, ne mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti;
- sono stati considerati gli impatti cumulati sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso);
- eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure che il Proponente si è impegnato ad attuare nonché dall'adempimento delle prescrizioni contenute nelle condizioni ambientali indicate a margine del presente parere, da riportare negli elaborati di progetto e nei capitolati d'oneri e da porre in essere in fase di esecuzione, soggette a verifica di ottemperanza;
- le potenziali criticità residue andranno affrontate nell'ambito delle verifiche dell'ottemperanza alle Condizioni ambientali riportate nel seguito del presente documento;
- per la realizzazione dell'opera in progetto il tempo stimato è di circa 13 mesi, al quale si devono aggiungere i tempi per la progettazione esecutiva, nonché i procedimenti autorizzatori necessari e le attività fino alla consegna dei lavori. Il Proponente non ha formulato alcuna proposta sulla efficacia temporale della VIA; considerati i tempi previsti per la realizzazione e gli ulteriori tempi necessari per arrivare all'avvio dei lavori, si valuta che il provvedimento di VIA possa avere efficacia temporale pari a 5 anni.

# La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – PNNR-PNIEC

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede ed in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,

## **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE relativamente alla Compatibilità Ambientale del Progetto di un impianto agrivoltaico" da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia di potenza nominale pari a 50,11MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, con sistema di accumulo della potenza di 20MW subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito impartite.

PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sulle aree protette Bosco Difesa Grande - IT9120008 - Parco Nazionale dell'alta Murgia e Murgia Alta - IT9120007 - Parco Nazionale dell'alta Murgia in relazione alle conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale, approfondita a livello I (Screening).

PARERE FAVOREVOLE di conformità del Piano Preliminare per l'Utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120 del 2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

# CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizione Ambientale n. 1					
Macrofase	Ante Operam				
Fase	Progettazione esecutiva				
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali				
	a) Il progetto esecutivo e il piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere.				
	b) I Capitolati di appalto del progetto esecutivo dovranno integrare tutte le misure di mitigazione ambientale e le modalità operative previste nel progetto oggetto del presente parere, nonché tutte quelle scaturite dalle condizioni del presente parere; dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera.				
	c) Se verranno realizzati contemporaneamente altri progetti in diretta prossimità, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere implementate opportune regole comportamentali e di sicurezza atte a favorire l'ottimizzazione del traffico veicolare e la salvaguardia delle Componenti Atmosfera e Popolazione e Salute Umana.				
Oggetto della condizione	d) Data la sovrapposizione di una porzione dell'area con il progetto eolico di cui ID_VIP 9264 (aerogeneratori T05 e T06), qualora quest'ultimo dovesse essere autorizzato e realizzato prima del presente progetto, prima dell'inizio lavori, ridefinire il layout di progetto dell'impianto in modo da renderlo compatibile, valutando le interferenze ambientali e realizzando un'analisi di rischio connessa all'individuazione dell'area di sicurezza determinata dal calcolo della gittata massima degli aerogeneratori interni e limitrofi all'impianto fotovoltaico.				
	e) In progettazione esecutiva individuare insieme agli altri proponenti, che prevedono il collegamento alla medesima SE TERNA, i tratti di percorso in comune per il passaggio dei cavidotti. Per tali tratti individuare soluzioni condivise per la risoluzione delle interferenze e prevedere scavi congiunti. Qualora le autorizzazioni di ciascun impianto non giungano in tempi utili per la posa congiunta dei cavi, si dovrà presentare un progetto per i tratti in comune che preveda gli spazi necessari per la messa in opera di tutti i cavidotti con un unico scavo e definisca le soluzioni tecniche per l'inserimento successivo delle altre linee in cavo e per la futura manutenzione.				
	f) Modificare il layout del progetto garantendo una distanza di almeno 100 m dal confine della Zona Speciale di Conservazione IT9120008, al fine di tutelare i corridoi ecologici e la biodiversità dell'area di progetto; in particolare stralciare il campo C al fine di distanziare l'impianto di progetto con quelli esistenti, adiacenti suddetto campo C.				
	g) Le attività agricole dovranno essere condotte con l'adozione di criteri di produzione integrata, anche mediante l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata SQNPI di cui al DM 4890/2014 ed ai relativi disciplinari regionali.				

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
	h) Nella porzione di terreno a ridosso delle strutture di sostegno il controllo delle infestanti deve essere effettuato esclusivamente attraverso operazioni di sfalcio, allo scopo di evitare il permanere di suolo nudo in aree potenzialmente soggette a fenomeni erosivi.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione Esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Puglia

Condizione Ambientale n. 2		
Macrofase	Ante Operam	
Fase	Progettazione Esecutiva	
Ambito di applicazione	Biodiversità	
Oggetto della condizione	Ai fini di favorire e incrementare la biodiversità il Proponente deve:  a) progettare e realizzare una siepe perimetrale, esterna alla recinzione di ciascuna area dell'impianto, pluristratificata e plurispecifica, (composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla serie della vegetazione potenziale del territorio), di ampiezza pari ad almeno 5 metri. Il progetto della siepe deve comprendere anche le attività previste per l'irrigazione di soccorso e la sostituzione delle fallanze per tutta la durata di funzionamento dell'impianto. La siepe deve essere realizzata contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto, e deve essere preservata alla sua dismissione;  b) modificare la progettazione della recinzione perimetrale sollevandola da terra di almeno 30 cm per tutto il suo sviluppo per permettere il passaggio della piccola e media fauna escludendo l'utilizzo di reti plastificate;  c) prevedere che tutte le attività legate alla fase di cantiere siano svolte in periodi non coincidenti con i periodi riproduttivi delle specie faunistiche presenti nelle zone limitrofe all'area in esame, con particolare riferimento all'avifauna.  d) Per l'uso dei mezzi di cantiere nelle fasi di costruzione e di dismissione devono essere adottate tutte le procedure necessarie a prevenire la diffusione di specie vegetali alloctone invasive, facendo riferimento alle "Linee guida per il contrasto alla diffusione delle specie alloctone vegetali invasive negli ambienti disturbati da cantieri" di ARPA Lombardia (2022).	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva	
Ente vigilante	MASE	
Enti coinvolti	ARPA Puglia	

Condizione Ambientale n. 3		
Macrofase	Ante Operam	
Fase	Progettazione esecutiva	
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale	
Oggetto della condizione	Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere integrato e sviluppato anche secondo le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.), relativo alle fasi Ante Operam, Corso d'Opera (fase di cantiere) e Post Operam (fasi di esercizio e di dismissione).	
	Nei confronti delle componenti di seguito riportate in particolare si dovrà tenere conto anche delle seguenti indicazioni:	
	- <u>suolo</u> : ai fini della determinazione della proprietà agronomiche correlate con la fertilità del suolo, eseguire la determinazione della tessitura, in tutte le fasi del progetto e riferire in base alle classificazioni normalmente in uso (USDA, ISSS);—prevedere il monitoraggio della fertilità del suolo facendo riferimento anche alle "Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" redatte dalla Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA; ai fini del controllo di eventuali cessioni dovute alle parti metalliche dei moduli fotovoltaici, eseguire la determinazione dei principali metalli pesanti in almeno un punto di prelievo ogni 5 ettari di impianto. I campionamenti dovranno essere eseguiti in fase ante operam e almeno una volta l'anno nel corso della fase di esercizio.	
	- <u>vegetazione</u> : monitoraggio dello stato di salute delle formazioni vegetali oggetto di impianto (siepe perimetrale, area di compensazione) da condurre in fase PO (esercizio), allo scopo di verificarne l'attecchimento, lo stato di salute e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione (ripristino delle fallanze).	
	- fauna Il monitoraggio della fauna deve essere condotto, da personale dotato di specifica professionalità, in AO, CO e PO allo scopo di valutare eventuali alterazioni nella composizione e densità delle comunità nell'area dell'impianto e nel suo intorno. Il piano di monitoraggio deve essere progettato e realizzato secondo l'approccio BACI Before/After Control/Impact (Green, 1979) e deve utilizzare specifiche metodiche standardizzate di monitoraggio, allo scopo di poter individuare variazioni e tendenze. I monitoraggi faunistici dovranno essere condotti per un ciclo annuale in Ante Operam, per l'intero periodo di Corso d'Opera (cantiere) e per i primi tre anni di esercizio. Successivamente, il monitoraggio deve essere effettuato a cadenza quinquennale, e per i tre anni successivi al termine della fase di dismissione. Per quanto riguarda l'avifauna, il riferimento metodologico è rappresentato da "Bird Ecology and Conservation, A Handbook of Techniques" (Sutherland, et al., 2004). Nell'anno di monitoraggio deve essere garantito il rilevamento con cadenza mensile, per la verifica degli eventuali impatti, oltre che sulle specie in migrazione, anche sulle specie sedentarie, svernanti ed estivanti. Per quanto riguarda il monitoraggio dei chirotteri, il riferimento metodologico è rappresentato dalle "Linee guida per il monitoraggio	

Ente vigilante  Enti coinvolti	MASE  Regione Puglia, ARPA Puglia
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
	I risultati dei monitoraggi ambientali ante operam, in corso d'opera e post- operam previsti dal PMA dovranno essere raccolti in rapporti periodici oltre che condivisi attraverso il Sistema informativo che sarà reso disponibile. Tali rapporti dovranno essere trasmessi al MASE e all'ARPA Puglia con periodicità semestrale.
	Restituzione dei dati
	- <u>rumore</u> : in fase di progettazione esecutiva dovranno essere elencati i punti di monitoraggio da impiegare in fase AO, di cantiere, di esercizio e di dismissione concordati con Arpa Puglia. Le verifiche acustiche dovranno essere volte a valutare il rispetto dei valori limite e/o dei valori soglia associati alle attività di cantiere dalla legge regionale e/o dalle prescrizioni indicate dal comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione alle attività di cantiere. Inoltre si dovranno registrare anche i parametri necessari a valutare il rispetto dei vincoli autorizzativi, ovvero delle eventuali prescrizioni concesse dalle deroghe comunali (ad esempio: intervalli orari fissati per le attività di cantiere,). Per tutte le misure di cantiere dovrà essere indagata anche la presenza di rumori con componenti impulsive tonali o a bassa frequenza.
	- <u>atmosfera</u> : Includere nel PMA l'analisi del particolato PM <sub>2,5</sub> , PM10, e il biossido di Azoto NO <sub>2</sub> ; le analisi dovranno essere effettuate in fase di cantiere e dismissione. Dovrà, inoltre, essere effettuato un monitoraggio ambientale, in fase di cantiere, che rilevi le concentrazioni di inquinanti ascrivibili al traffico veicolare in considerazione dell'incremento dei veicoli pesanti e leggeri.
	- monitoraggio dei dati meteoclimatici: si dovrà prevedere il monitoraggio dei seguenti parametri: velocità del vento (porre un anemometro a monte e a valle dell'impianto in funzione della direzione principale del vento), temperatura radiante (al di sopra della superficie dei pannelli), temperatura dell'aria (a monte e a valle dell'impianto in funzione della direzione principale del vento) e umidità relativa (a livello del suolo e a valle dell'impianto a una distanza dal perimetro dell'impianto pari al doppio dell'altezza dei pannelli fotovoltaici).
	dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia, ISPRA (2004)". Il monitoraggio della fauna terrestre deve essere effettuato mediante l'applicazione di metodiche standardizzate e deve essere condotto, nell'anno di campionamento, a cadenza almeno stagionale.

Condizione Ambientale n. 4	
Macrofase	Fase di Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio Attività agricole
Oggetto della condizione	Predisporre un sistema di monitoraggio che, per ciascun anno solare, consenta di verificare lo stato delle colture, il valore medio della produzione agricola, per le diverse tipologie di colture, e la continuità dell'operatività dell'azienda. La restituzione dei dati deve essere effettuata secondo quanto stabilito dalla Condizione Ambientale n. 3.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

Condizione Ambientale n. 5	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di compensazione (Componente Biodiversità, Paesaggio)
Oggetto della condizione	<ul> <li>a. A titolo di compensazione ambientale, il Proponente dovrà realizzare un intervento di ripristino di un'area degradata, individuata in accordo con gli Enti Locali nell'area vasta intorno al sito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di superficie circa pari al 30% dell'area dell'impianto occupata dai pannelli e al 100% dell'area occupata dalla sottostazione elettrica. Tale intervento, finalizzato alla costituzione di una vegetazione naturale tipica del territorio, dovrà essere progettato nell'ambito della Progettazione esecutiva dell'opera e realizzato entro l'avvio dell'esercizio dell'impianto. Il progetto deve comprendere anche le attività previste per la manutenzione (eventuale irrigazione di soccorso e sostituzione delle fallanze) fino a definitiva affermazione della formazione vegetale obiettivo.</li> <li>b. Le aree liberate dai pannelli in seguito alla condizione 1, devono essere mantenute a seminativo, per l'importanza che l'area riveste per l'alimentazione di grillaio, averle- e allodole, utilizzando la tecnica del minimum tillage.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Puglia, Comune di Gravina in Puglia (BA).

Condizione Ambientale n. 6	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Campi elettromagnetici
Oggetto della condizione	Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità di cui alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico 26 febbraio 2001, n.36, il Proponente deve calcolare le fasce di rispetto dei nuovi elettrodotti in media e alta tensione inclusi nel progetto esecutivo (intesi come linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione), secondo la metodologia e gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 tenendo conto anche del contributo di eventuali elettrodotti nel frattempo già realizzati e/o in corso di realizzazione.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione Esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Puglia

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	Corso d'opera e post operam
Fase	Fase di cantiere, esercizio e dismissione
Ambito di applicazione	Sistema di Gestione Ambientale
Oggetto della condizione	Durante le fasi di cantiere, esercizio e dismissione, qualora non previsto, adottare un Sistema di Gestione Ambientale secondo i criteri della norma ISO 14001:2015 o del Regolamento EMAS (CE) 1221/2009 e ss.mm.ii., che dovrà essere redatto secondo le normative più aggiornate al momento rispettivamente della cantierizzazione, della fase di esercizio e della dismissione dell'impianto e dovrà essere soggetto alle azioni di auditing interno ed esterno previste dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.  Il Piano di Controllo e Misurazioni Ambientali previsto dal Sistema di Gestione Ambientale deve essere coordinato con il Progetto di Monitoraggio Ambientale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Puglia

Condizione Ambientale n. 8	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della condizione	In fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà presentare il progetto dettagliato riportando gli esiti delle attività previste nel Piano Preliminare conformemente ai contenuti previsti dall'art. 24, comma 3, del DPR n. 120 del 2017, specificando i punti di campionamento ed il numero di campioni che dovranno essere indicati in planimetrie riferite all'area d'impianto e al tracciato del cavidotto.  Dovranno inoltre essere indicati i parametri utilizzati per la quantificazione dei volumi di scavo e reinterro, quali le superfici e le distanze coinvolte negli scavi, e specificate le modalità di riutilizzo nell'area dell'impianto e lungo il cavidotto. La documentazione dovrà essere corredata da planimetrie indicanti i volumi degli scavi e dei reinterri. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del citato art.24 comma 3 dovranno essere trasmessi al MASE e all'ARPA Puglia prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del citato DPR n. 120/2017.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Puglia

Condizione Ambientale n. 9	
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di dismissione
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della condizione	Con riferimento alla dismissione dell'impianto, il Proponente dovrà individuare le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali risultanti.  Pertanto, il Proponente dovrà comunicare al MASE l'elenco delle imprese di conferimento di tutti i materiali, nonché gli esatti destini in termini di riciclo/recupero.  Il piano di dismissione degli impianti e delle infrastrutture a supporto dovrà essere aggiornato 2 anni prima della dismissione. Esso dovrà prevedere:  a) le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere;  b) gli interventi di restauro ambientale per tutte le aree/habitat modificati dall'impianto anche nella fase di dismissione;  c) attraverso un'analisi comparativa delle diverse opzioni disponibili individuare le tecnologie di recupero e riciclo utilizzate per ciascuna categorie di materiale che riducono al minimo lo smaltimento in discarica;  d) cronoprogramma e allocazione risorse.  Il ripristino delle condizioni ambientali dovrà essere effettuato come Restauro ecologico e quindi rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology (come, ad esempio, gli standard internazionali definiti dalla Society for Ecological Restoration, www.ser.org)".
	Successivamente al termine dell'esercizio dell'impianto.
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Puglia

Condizione Ambientale n. 10	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti idraulici e geomorfologici
Oggetto della condizione	In fase di progettazione esecutiva il Proponente dovrà integrare la relazione geologica con approfondimenti utili a caratterizzare o escludere la presenza di falde a pelo libero al fine di poter valutare l'instaurarsi di possibili interferenze negative tra le strutture fondali del parco fotovoltaico, le necessarie opere di collegamento interrate previste e le eventuali acque sotterranee.  Qualora si dovessero evidenziare eventuali interferenze il Proponente dovrà fornire le modalità di superamento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC Cons. Massimiliano Atelli



(vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.139.2/2021 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.71.1/2021

Allegati:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

[ID\_VIP **7855**]

(va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

[ID\_VIP 7855]

(compniec@pec.mite.gov.it)

Oggetto:

[ID: 7855] **GRAVINA DI PUGLIA (BA)**: Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "Loschiavo".

Procedura di valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006

Proponente: Società Ambra Solare 13 S.r.l

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e, p.c.

M Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura (udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
-Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari (sabap-ba@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.



**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. *g-ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

**VISTA** la Circolare n. 32 del 12/07/2003 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

**CONSIDERATE** la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente



speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

**VISTO** che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: "... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

**CONSIDERATO** che la **Società Ambra Solare 13 S.r.l.,** con nota acquisita il 27/12/2022, ha presentato all'allora Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "Loschiavo".

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 58085 del 10/05/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dal 10/05/2022.

**CONSIDERATO** che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 17881 del 12/05/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari di esprimere il proprio parere endoprocedimentale.

**CONSIDERATO** che la **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** dell'allora competente Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 4226 del 23/06/2022, ha formalizzato alla Società proponente una richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale trasmessa con l'istanza di VIA.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che, a seguito della richiesta di integrazioni inviata dalla competente Soprintendenza ABAP con nota prot n. 6181 del 31/05/2022 e del contributo istruttorio del Servizio II-*Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP (prot. n. 21828 del 09/06/2022), la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 1286 del 07/07/2022, ha trasmesso all'Autorità competente e al Proponente la seguente richiesta di integrazioni:

# «(...) Aspetti paesaggistici.

- 1. Nella Relazione paesaggistica il proponente dichiara che "Per ciò che concerne le aree o zone tutelate di cui al D. Igs. 42/04 non si evidenziano interferenze con il progetto in esame". Considerato che l'area dell'impianto agrifotovoltaico proposto lambisce un'area tutelata ex lege ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c), del D. Igs. 42/2004 (Canale dell'Annunziata), come anche un'area di rispetto dei boschi (UCP), si chiede una cartografia di dettaglio che rappresenti l'area dell'impianto proposto, comprensiva della recinzione e delle opere di mitigazione previste, sovrapposta alle aree tutelate dal PPTR, beni paesaggistici e ulteriori contesti presenti in prossimità dell'impianto. Nel caso in cui si rilevi una interferenza, anche minima, del progetto proposto (comprensivo quindi delle recinzioni e delle opere di mitigazione) con beni paesaggistici e/o ulteriori contesti dovrà essere verificata la compatibilità dell'opera ivi ricadente con la relativa disciplina di tutela prevista dal PPTR.
- Si ritengono non esaustive le fotosimulazioni prodotte quasi esclusivamente dalla strada San Domenico, che separa l'area ZPS di Bosco Difesa Grande dall'area di intervento. Si chiedono ulteriori fotosimulazioni dalle segnalazioni architettoniche/archeologiche, individuate quali UCP dal PPTR, presenti nell'area vasta di riferimento individuata, quali la Masseria Annunziata (posta a ca. 400 m dall'impianto), dallo Jazzo Staturo

del Lepore e dalla Masseria Zingariello (a riprova di quanto rappresentato nelle Mappe di Intervisibilità Teorica). Inoltre, dalle MIT, riportate nel documento "Valutazione degli impatti cumulativi", dovranno essere individuati i punti di ripresa dai quali sono visibili anche gli impianti esistenti e quelli autorizzati, presenti nell'ambito distanziale considerato (buffer di 3 Km). Le fotosimulazioni dovranno comprendere anche la sottostazione elettrica, dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa. A completamento, si chiedono fotosimulazioni dall'alto (da realizzare con drone), comprensive degli impianti esistenti e autorizzati.

- 3. Considerata la presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta di riferimento, ad integrazione della valutazione degli impatti cumulativi di cui al documento "Valutazione degli impatti cumulativi", e con riferimento agli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, determinati sulla base dei criteri stabiliti con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di impatto Ambientale regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, si chiede che venga definito il valore dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), determinato sulla base del Criterio A. Impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici, contenuta nel V-Tema: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo.
- 4. Considerato che nell'area di intervento risulta localizzato un altro impianto fotovoltaico identificato come F/255/08 della Società Falco Energia, denominato Masseria San Canio, autorizzato con determina n. 9 del 21/01/2011, ma non realizzato, si chiede di acquisire informazioni in merito alla validità dell'autorizzazione ovvero se la stessa sia stato oggetto di proroga dei termini di validità.
- 5. Nel Quadro Progettuale del SIA si riferisce: "In particolare le aree interne alla recinzione che ospiteranno i moduli fotovoltaici saranno destinate allo coltivazione di essenze foraggere, come di seguito descritte, mentre le aree esterne alla recinzione dei Campi AB-C e l'intero campo D verranno utilizzati come seminativi avvicendati dove il grano occupa un ruolo di primo piano nella vegetazione agraria che come nelle tradizioni tipiche della zona collinari, la superficie destinata a colture cerealicole viene sottoposto a delle rotazioni con leguminose, foraggere e non, per ammendare il terreno e non sottoporlo alla stanchezza del ringrano, attraverso anche l'adozione di tecniche di lavorazioni meno invasive per preservare il suolo (minimun tillage)". Nelle tavole relative al layout di progetto, come anche nel SIA-Quadro Progettuale e nella Relazione Paesaggistica, non sono indicati i Campi A, B, C e 0 citati. Si chiede una cartografia nella quale sia chiara la suddivisione nei campi come sopra indicati. Qualora già presente nella documentazione trasmessa con l'istanza di VIA, si chiede di indicare il riferimento dell'elaborato.





- 6. Considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale "Agrifotovoltaico" e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici" (https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida), che descrivono "... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitolo 2 e 3 delle suddette Linee Guida.
- 7. Si chiedono chiarimenti e rappresentazione delle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle attività agricole previste.
- 8. Nella tavola "Layout d'insieme su ortofoto" Elaborato grafico R.4 si rileva la presenza di un'area, esterna all'area dell'impianto fotovoltaico, indicata quale "Area di mitigazione" che non sembrerebbe essere stata descritta nella Relazione paesaggistica né nel SIA, dove invece viene indicata, quale mitigazione dell'impatto visivo, solo "una doppia barriera visiva di verde, dapprima con la messa a dimoro di alberi lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi autoctone lungo la recinzione". La prima schermatura, costituita dalle alberature lungo la provinciale, non sembra sia stata rappresentata nei fotoinserimenti prodotti né nelle tavole relative alle opere di mitigazione. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito all' "Area di mitigazione" rappresentata nella tavola R.4. Si chiede inoltre di approfondire il tema relativo alle misure di mitigazione visiva dell'impianto, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche del paesaggio rurale interessato dal progetto, caratterizzato da una trama agricola e da una matrice rurale tradizionale, considerato che la proposta di mitigazione dell'impatto visivo del progetto introduce elementi che probabilmente "nascondono" i pannelli fotovoitaici, ma rafforzano l'intrusione di opere estranee al contesto paesaggistico, snaturandone i luoghi.

# 9. Aspetti archeologici

Si riporta di seguito quanto indicato in merito agli aspetti archeologici dal competente Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico con la nota allegata, che recepisce le richieste della competente Soprintendenza ABAP:

«La Soprintendenza comunica che il progetto in esame, stante l'ampiezza dell'intervento, comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo. L'area di intervento ricade infatti nell'Ambito dell'Alta Murgia, territorio caratterizzato da una densità rilevante di presenze archeologiche, alcune delle quali interferenti con l'area di progetto, dovute alla lunga frequentazione antropica (dal Paleolitico all'età medievale) legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia e che ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse, le cui evidenze si trovano spesso localizzate lungo le vie di comunicazione. Nel territorio circostante è localizzato il più importante insediamento peuceta della Puglia, Botromagno, il sito di Ciccotto e diversi siti individuati a seguito di ricerche di superficie; a circa 3 km a nord del progetto è presente il percorso del tratturello Tolve Gravina n. 71 e, secondo l'ipotesi ricostruttiva di Alastair Small, è da collocare il tracciato della Via Appia.

L'Ufficio territoriale fa presente che, sebbene negli elaborati archeologici prodotti ai sensi del c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 sia definito un rischio medio per l'area in corrispondenza della fine del cavidotto e l'angolo NW della Stazione Utente, in quanto il buffer di rischio interferisce con il sito n. 23, e un rischio basso per tutte le restanti parti delle opere in progetto, e sia precisato "che data la ricchezza del patrimonio storico-archeologico nelle zone limitrofe all'area di interesse, e la mancata delimitazione di alcuni contesti, non è possibile escludere completamente la possibilità di rinvenire testimonianze archeologiche durante i lavori di scavo», la Relazione archeologica presenta numerose carenze e imprecisioni che non consentono di valutare in modo circostanziato

7

l'impatto del progetto. Ciò nonostante, considerata la «densità rilevante di presenze archeologiche" del territorio circostante, la Soprintendenza evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità. Le alterazioni potrebbero riguardare eventuali siti archeologici e la viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza).

Ciò premesso, questo Servizio concorda con la richiesta di integrazioni avanzata dalla Soprintendenza, in particolare:

"... rielaborazione delle Carte del rischio e potenziale archeologico.

Agli esiti della trasmissione della suddetta documentazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. Igs. 50/2016 saranno richiesti prospezioni geofisiche (da definirsi sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine) e saggi archeologici (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore 0525, la collocazione ed estensione dei quali potranno essere definiti all'esito dei sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche)".

La suddetta documentazione dovrà conformarsi alle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), in base al quale sono definite per legge le fasi procedurali e conclusione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.

Si specifica infine che, come specificato dalle predette linee guida al punto 5.1, «qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art 25 del Codice dei contratti pubblici»: in tal caso, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del medesimo Codice, la documentazione necessaria a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio archeologico coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25.

Si richiede quindi di perfezionare al più presto con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal co. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, da eseguirsi in osservanza alle disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 febbraio 2022. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione archeologica definitiva" di cui al cc. 9 del citato art. 25 (art. 8 D.P.C.M. 14 febbraio 2022) indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23, cc. 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE)».

10. il SIA, la *Sintesi Non Tecnica*, la *Relazione paesaggistico*, la *Relazione archeologico* e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 9 della presente nota.

**CONSIDERATO** che la **Società proponente** con nota acquisita il 02/08/2022 ha dato riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni di questo Ministero evidenziando che "...la Vs. richiesta di integrazioni del 07/07/2022 giunge assolutamente tardiva rispetto alle tempistiche perentorie prescritte dall'art. 24, comma 3 e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, pertanto è a tutti gli effetti irricevibile. La medesima, non prevede alcun termine entro il quale la scrivente deve procedere alla trasmissione delle integrazioni", aggiungendo che il progetto in esame "non ricade in aree vincolate ex lege, pertanto, ai sensi della normativa vigente (art. 12 D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 e art.22 D. Lgs. 199/2021), **il parere del Ministero della cultura non è vincolante**" e concludendo che "...chiarito il ruolo del Vs. Ministero nell'ambito del procedimento ID 7855, per spirito di massima collaborazione, compatibilmente con gli elementi progettuali già agli atti, trasmettiamo, unitamente alla presente, documento composto da n. 24 pagine, inclusa la presente, contenenti le ns. risposte ad ogni vs. singola richiesta".

**RITENUTO** necessario, innanzitutto, chiarire al riguardo che il ruolo di questo Ministero nell'ambito del procedimento di VIA statale <u>è quello di Amministrazione concertante con il Ministero dell'ambiente e della</u>

7

sicurezza energetica, ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, come disposto dall'art. 25 del D. lgs. 152 del 2006 e che il parere di questo Ministero, in qualità di autorità competente in materia paesaggistica (cfr. art. 22, comma 1 del D. lgs. 199/2021) nell'ambito di detto procedimento, è da ritenersi non vincolante non già quando non interferisce con beni tutelati ex lege (come affermato dal Proponente), ma quando l'impianto "industriale" proposto è localizzato in aree idonee, come individuate dall'art. 20, comma 8 del D. lgs. 199/2021, come in ultimo modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023.

RITENUTO necessario richiamare la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. ggg) del D. lgs. 199/2021 alle aree idonee, quali aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate ancora nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale e che, in nessun caso, è sostenibile che esista una valutazione ambientale positiva stabilita per legge di un progetto FER che vi ricada, dovendosi in ogni caso condurre di volta in volta un'adeguata valutazione delle opere previste

CONSIDERATO, infine, che L'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, Beni culturali, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio in data 19/07/2022, con prot. n. 1639, è stata trasmessa dalla Società proponente, con nota pervenuta il 02/08/2022, e pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, solo in data 21/11/2022 (quale "documentazione integrativa volontaria"), mentre quella richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC il 23/06/2022 (prot. n. 4226) risulta pubblicata in data 25/07/2022 (quale "documentazione integrativa").

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, esaminata la documentazione progettuale, a seguito della valutazione complessiva del progetto e degli impatti prodotti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, ha ritenuto di sospendere la VPIA e, con nota prot. n. 9137 del 17/08/2022, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che si riporta di seguito:

«(...)

In merito al procedimento in oggetto, questa Soprintendenza comunica quanto seque.

Con nota prot. 6181 del 31.05.2022 questo Ufficio, avendo verificata la documentazione presente sul portale http://va.mite.gov.it/it-IT/Oqqetti/Documentazione/8605/12684, ha inviato le proprie valutazioni alla Direzione Generale ABAP.

Con nota del 08.07.2022 codesta Soprintendenza Speciale ha inviato all'Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi sulla base delle valutazioni espresse dalla Scrivente e dell'istruttoria condotta dalla Direzione Generale.

Con la nota in epigrafe, la Società ha inviato la manifestazione di disponibilità al perfezionamento dell'accordo previsto dall'art. 25 del D. L.vo 50/2016 e i chiarimenti relativi alle richieste inviate con nota prot. 1286 del 07.07.2022 (ns. prot. 76789 del 08.07.2022).

Questa Soprintendenza ha riposto alla manifestazione di perfezionamento dell'accordo con nota prot. 8932 dell'08.08.2022, cui è seguito in data 10.08.2022 un incontro telematico tra la Scrivente ed il Proponente. In merito ai chiarimenti inviati, questo Ufficio, limitatamente a quanto di competenza, riporta quanto segue.

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

## 1.1 Beni paesaggistici

- 1.1.a L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico.
- 1.1.b L'intervento non interessa direttamente perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice. Infatti, il progetto si colloca in un'area libera a ridosso del canale dell'Annunziatella, iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del RD 15.05.1902, che delimita ad ovest l'area boscata di Difesa Grande.

In merito alle possibili interferenze fra l'impianto e le aree tutelate la Società ha fornito la richiesta cartografia di dettaglio, evidenziando che l'intero impianto è collocato esternamente alle aree tutelate.

(...)

12/10/2023

1.1 c. In base al PPTR vigente l'intervento interessa un'area libera prossima al Sito di rilevanza naturalistica Bosco Difesa Grande - IT 9120008.

Ai confini dell'area di intervento sono presenti ulteriori contesti paesaggistici come l'area di rispetto dei boschi.

Una porzione dell'impianto denominata C è attraversata da un'area definita dal PPTR come UCP - Vincolo idrogeologico.

(...)

# 1.2 Beni architettonici

1.2.a Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.

(...)

## 1.3 Beni archeologici

- 1.3.a. Non vi sono beni archeologici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.
- 1.3.b. Si segnalano i seguenti siti archeologici frutto di ricerche di superficie (Small 2014), entro 1 km dal progetto, attualmente non sottoposti a procedimenti di tutela, che, associati a numerosi altri siti nell'area Vasta, sottolineano il valore archeologico dell'area:
  - S. Domenico (Età ellenistica, Small 2014, n. 23 della relazione archeologica, a 50 m ca. dal progetto);
  - Masseria S. Canio (Età ellenistica, Small 2014, n. 16 della relazione archeologica, a 190 m ca. dal progetto);
  - I Conchi (siti n. 17 e 22, rispettivamente d'età ellenistica e d'età tardoromana. della relazione archeologica, a 750 mt dal progetto);
  - Lettieri (Età ellenistica, Small 2014, n. 15 della relazione archeologica, a 1 km ca. dal progetto);
  - Fontana Fico (Età ellenistica, Small 2014, n. 18 della relazione archeologica, a 1 km ca. dal progetto).

# 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

#### 2.1 Beni paesaggistici

2.1.a L'intervento si colloca sulle pendici di un declivio coltivato a grano, secondo la tradizione locale.

Non sono previste opere di mitigazione, a parte la realizzazione di una siepe sulla recinzione perimetrale, nonostante la Relazione Paesaggistica riporti che "la mitigazione possibile nei confronti dell'effetto distesa, è rappresentata dall'interposizione di aree arborate, cespuglieti o filari di siepi opportunamente disposti in relazione ai punti di osservazione".

Nelle aree contermini sono presenti alcune aree individuate dal PPTR vigente come UCP:

- UCP aree Prati e pascoli naturali;
- UCP aree di rispetto boschi
- UCP-strade a valenza paesaggistica.

Inoltre, si evidenziano le seguenti segnalazioni architettoniche individuate dal PPTR: a 400 m ca. Masseria Annunziata, a 1.1 km lo Jazzo Staturo del Lepore, a 1.2km ca. la Masseria Zingariello.

2.1.b Lo studio dei fotoinserimenti è stato condotto esclusivamente lungo la strada San Domenico che separa l'area ZPS di Bosco Difesa Grande dall'area di intervento, mentre alcuni scatti fotografici sono stati ripresi dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica che si trovano nell'area dello studio degli impatti cumulativi definita in 3 km.

Questa Soprintendenza nella nota precedente aveva sottolineato che non erano stati effettuati fotoinserimenti dalle segnalazioni di Masseria Annunziata, Jazzo Staturo del Lepore e Masseria Zingariello. La Società ha fornito nuova documentazione fotografica dalle aree limitrofe a tali segnalazioni, da cui si evince che l'impianto non sarebbe visibile a causa dell'andamento orografico.

2.1.c Si sottolinea fin d'ora come nell'area di intervento sia già presente un impianto fotovoltaico, mentre un secondo è contiguo all'area di intervento, e altri quattro campi sono presenti nell'area, tutti edificati tra il 2006 e il 2010.

Come già comunicato, nell'area di intervento risultava essere stato autorizzato un impianto fotovoltaico indicato con il codice F/255/08 della Società Falco Energia denominato Masseria San Canio, con determina n.9 del 21 gennaio 2011.



La Ditta ha inviato la documentazione da cui si evince che tale autorizzazione risulta essere stata dichiarata decaduta dal competente ufficio regionale.

Per quanto riguarda la richiesta di valutare gli impatti cumulativi soprattutto relativamente alla presenza della SIC Bosco Difesa Grande, gravato anche dal vincolo paesaggistico di uso civico, la Società nella sua risposta dichiara che tale documentazione non è dovuta in quanto "i valori dell'indice di pressione cumulativa (IPC) devono essere ricercati per l'areale definito dal raggio (AVA), solo considerando impianti appartenenti al medesimo dominio, pertanto, visto che l'intervento in oggetto è rappresentato da un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di energia elettrica da fonte solare e agricoltura e visto che detta definizione di impianto trova riscontro nelle più recenti linee guida divulgate dal Ministero della Transizione Ecologica e richiamate al punto 6 della presente; visto inoltre che nell'areale considerato non ricadono altre proposte progettuali aventi la medesima configurazione (impianto agrivoltaico), l'indice di pressione cumulativa (IPC), definito dalla sopracitata D.G.R. 2122/2012, non trova applicazione al caso di specie e pertanto lo stesso non può essere determinato".

(...)

## 2.3 Beni archeologici

- 2.3.a Il progetto in esame, come già sottolineato nelle valutazioni espresse con nota prot. 6181 del 31.05.2022, acquisiti da codesta Soprintendenza Speciale, è parte di un paesaggio storico archeologico e culturale di alto pregio. In particolare, la presenza dei siti ellenistici, noti da ricognizioni di superficie di S. Domenico (sito 23 della relazione archeologica) e Masseria S. Canio (sito 16 della relazione archeologica), posti a meno di 200 m dal progetto e inseriti in un palinsesto archeologico articolato, non lascia dubbi sul notevole impatto generato sui beni archeologici, con il conseguente impatto negativo su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto descritto in premessa.
- 2.3.b. L'area di intervento ricade nell'Ambito dell'Alta Murgia che occupa la porzione nordoccidentale del vasto altopiano delle Murge, esteso dalla valle dell'Ofanto sino all'insellatura di Gioia del Colle e tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica. Il paesaggio dell'Alta Murgia è costituito da lievi ondulazioni e avvallamenti, con fenomeni carsici superficiali rappresentati da doline e inghiottitoi. Sono numerosi, inoltre, i solchi erosivi (lame e gravine) che costituiscono un reticolo idrografico a carattere torrentizio, abbastanza denso che spesso arriva fino al mare.

La posizione intermedia tra il mare (Ionio e Adriatico) e l'entroterra, le condizioni climatiche favorevoli e la grande disponibilità di risorse vegetali e faunistiche, la conformazione geomorfologica, con rilievi a quote variabili tra 300 e 600 metri ca. sul livello del mare, che consente una grande visibilità sul territorio circostante e la presenza di naturali vie di comunicazione tra il Nord e il Sud della Puglia, tra l'entroterra e la costa, hanno favorito l'insediamento antropico, dalla preistoria al medioevo.

Le tracce della stratificazione insediativa caratterizzano il paesaggio dell'Alta Murgia: inghiottitoi e grotte frequentati nel Paleolitico, ampi insediamenti risalenti al Neolitico, all'età dei metalli, ad età ellenistica, romana e medievale. La lunga frequentazione antropica, legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia, ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse. Tra le forme più evidenti sono i reticoli di muri a secco, i villaggi ipogei e le necropoli, le chiese rupestri e le cappelle rurali, le cisterne e le neviere, i trulli, le masserie e i cosiddetti jazzi. Tali evidenze spesso sono collocate lungo le vie di comunicazione: lame e gravine, antichi tratturi della transumanza, tracciati viari di età romana, che ricalcano spesso vie percorse dalla preistoria. Spesso tali testimonianze sono indicative di siti pluristratificati, molti dei quali ancora sepolti e che emergono in occasione delle indagini archeologiche di superficie e degli scavi archeologici, condotti da università italiane ed estere, o dalla Soprintendenza, nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per il territorio dell'Alta Murgia, con una densità rilevante di presenze archeologiche, alcune delle quali interferenti con l'area di progetto.

Tra queste, in particolare, a 4,8 km ca. a Sud-Ovest del progetto, il sito vincolato di Botromagno è uno degli insediamenti Peuceti più importanti della Puglia: frequentato nell'età del Bronzo e del Ferro, in età arcaica (VII-V sec. a.C.) è sede di un importante centro indigeno e a partire dal IV secolo a.C. è al centro di una di una fitta rete commerciale che collegava importanti città della Magna Grecia, come Taranto e Metaponto. In

epoca romana diventa sede di una stazione militare posta sulla via Appia, con il nome di Silvium. A poca distanza da Botromagno, il sito neolitico e dell'età del Bronzo di Ciccotto (vincolato) testimonia l'ampia stratificazione insediativa dell'area. Tra le numerose segnalazioni, inoltre, frutto di ricerche sistematiche di superficie, citando solo quelle distanti dal progetto entro 1 km ca., ci sono i siti di S. Domenico (Età ellenistica, Small 2014, n. 23 della relazione archeologica, a 50 m ca. dal progetto); Lettieri (Età ellenistica, Small 2014, n. 15 della relazione archeologica), Masseria S. Canio (Età ellenistica, Small 2014, n. 16 della relazione archeologica); i Conchi (siti n. 17 e 22, a 750 mt, rispettivamente d'età ellenistica e d'età tardo romana della relazione archeologica); Fontana Fico (Età ellenistica, Small 2014, n. 18 della relazione archeologica). Per quanto riguarda la via Appia, sono state formulate numerose ipotesi, che propongono una ricostruzione del percorso viario riconducibile fondamentalmente a tre itinerari: quello proposto da A. Small con un andamento quasi parallelo alla valle del Basentello si colloca a 3 km ca. a Nord dal progetto); a 2,5 Km a Nord

2.3. c. Nella succitata nota, questa Soprintendenza segnalava criticità e carenze nella documentazione archeologica e richiedeva integrazioni documentali ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016, secondo i criteri proposti dalla Circolare Mibact 01/2016, Allegato 03. Le richieste integrazioni, necessarie per definire in maniera più circostanziata l'impatto archeologico delle opere in progetto, non sono pervenute.

del le aree oggetto degli interventi in progetto inoltre è il percorso del tratturello Tolve Gravina, n. 71.

In particolare, gli elaborati di progetto già esaminati (presenti sul sito http://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8605/12684) e oggetto di richieste di integrazioni erano i seguenti:

Archeologia\_Preventiva\_D; GRAF\_Archeologica\_D\_1; GRAF\_Archeologica\_D\_2;

GRAF\_Archeologica\_D\_3; GRAF\_Archeologica\_D\_4); (Allegato. A.4.4 - Carta del Potenziale e del Rischio Archeologico) e riportavano i seguenti rischi:

- RISCHIO MEDIO (in giallo) per l'area in corrispondenza della fine del cavidotto e l'angolo NW della Stazione Utente, in quanto il buffer di rischio interferisce con il sito n. 23.
- RISCHIO BASSO (in verde) per tutte le restanti parti delle opere in progetto.

Sempre nella suddetta nota si segnalavano quindi le seguenti carenze e imprecisioni dello studio archeologico:

- l'analisi della viabilità antica non è esaustiva: vengono presi in considerazione e riportati su carta solo i
  percorsi tratturali; viene nominata la via Appia ma non indicata negli elaborati cartografici; non vengono
  analizzate né riportate su carta le ulteriori ipotesi di percorsi alternativi della via Appia e/o di ipotesi di
  viabilità secondaria.
- per quanto riguarda i criteri di attribuzione di rischio, vengono citati quelli indicati nell'allegato n.3 della circolare DGA Mibact 1/2016, ma non è chiaro come siano stati effettivamente applicati allo studio archeologico, in quanto in relazione sono anche indicati differenti criteri;
- non sono chiari i criteri utilizzati per la valutazione del potenziale archeologico che non è riportata negli elaborati cartografici; in relazione, anche se l'area ricade in una zona ricca di segnalazioni bibliografiche pregresse non viene indicata chiaramente una valutazione del potenziale; si fa riferimento al sito n. 67 (Venusia) che non è presente sulla carta né nell'elenco dei siti noti (e che evidentemente si trova in un'area diversa da quella del progetto).
- per quanto riguarda le ricognizioni archeologiche, per le quali si dichiara lo svolgimento nel mese 2021, non è specificato il numero dei giorni e degli operatori impiegati, non sono indicate negli elaborati cartografici Unità di Ricognizione né eventuali UT, per le quali mancano schede esaustive, mentre la documentazione fotografica non è chiaramente riferibile alle aree individuate sul campo. Inoltre, a fronte della dichiarazione di alcun riscontro di materiale sul campo, in relazione è indicata l'UT1, che non è chiaro a quali ritrovamenti si riferisca e in quale zona sia collocata;
- per quanto riguarda l'area della "futura sottostazione elettrica di smistamento", indicata come edificata/inaccessibile con visibilità nulla/bassa, non ci sono foto che documentino lo stato dei luoghi. Inoltre, per quest'area, data l'impossibilità di accesso e la vicinanza al sito bibliografico n. 23, il rischio da attribuire (secondo l'allegato n. 3, circolare DGA Mibact 1/2016) non è basso, ma medio.
- dalla documentazione trasmessa, si evince che nell'area buffer di 5 km intorno al progetto, sono stati individuati 52 siti bibliografici di cui almeno 4 sono quelli limitrofi al progetto (sebbene nelle schede bibliografiche non sia indicata né la distanza dal progetto né il grado di rischio rispetto agli interventi in progetto). I seguenti, sono i siti più prossimi alle aree d'intervento, individuati nel corso delle ricognizioni



sistematiche condotte dalla missione canadese del prof. A. Small: si tratta delle aree di frammenti d'età ellenistica di San Domenico (sito n. 23, nell'area buffer del campo fotovoltaico B), di Masseria S. Canio (sito n. 16, a 200 mt) e dei I Conchi (sito n. 17, a 750 mt) e di quella d'età tardoromana di Pescarella di Polino (sito n. 22, a 750 mt); Lettieri (sito n. 15, a ca. 1 km); Fontana Fico (n. 18, a ca. 800 m);

- dalla georeferenziazione delle carte si evince che l'impianto sarà visibile dai suddetti siti e da masseria
   Zingariello, Masseria Annunziata e dallo jazzo Staturo del Lepore.
- 2.3.d. Nel documento di risposta (32240491Risposta loschiavo) la Società proponente afferma che: "In merito agli aspetti archeologici si precisa che l'impianto in questione rientra in un comprensorio con accertata minore percentuale di siti archeologici rispetto a tutto il territorio comunale di Gravina, come si può ben apprezzare dalla tavola A.4.3. Gli altri, infatti, ricadono in quello di Irsina, in provincia di Matera. Si tratta poi di siti accertati non su base stratigrafica, come riferito nel parere di competenza, ma di siti rinvenuti e segnalati nel corso di attività di raccolta di materiale di superficie; fattore questo che, a causa delle arature profonde, avrebbe potuto causare anche la completa cancellazione di eventuali presenze nel sottosuolo".

Nello stesso documento, inoltre, dichiara che: "I due siti 16 e 23, segnalati dalle ricognizioni dei Canadesi nelle vicinanze del progetto, ricadono poco fuori dal perimetro dell'impianto (16) e a più di cento metri rispetto al tratto terminale del cavidotto (23). Si tratta nello specifico di siti di età ellenistica e dunque di modeste fattorie rurali che non possono presentare una estensione ragguardevole come avranno successivamente le ville e i pagi di età romana. Si tratta di presenze puntiformi con superficie occupata molto ridotta. Non è un caso che la lettura fotointerpretativa non abbia rilevato alcuna anomalia".

In merito alle precedenti dichiarazioni la Scrivente sottolinea, in primo luogo, che il materiale rinvenuto in superficie non indica la cancellazione delle presenze archeologiche nel sottosuolo, ma, come attestato ampiamente dalla letteratura archeologica, è il principale indicatore della presenza di siti sepolti. I siti di età ellenistica, inoltre, rappresentati da fattorie rurali, lungi da essere testimonianze archeologiche di modesta entità e di minore valore, al contrario rimarcano il valore del paesaggio archeologico sia nello specifico ambito topografico di progetto che nella complessità dell'area, testimoniando inoltre la persistenza storica dei contesti agricoli attuali. Si sottolinea inoltre che è l'intero contesto in cui ricade il progetto ad essere stato oggetto dell'intensa frequentazione antropica: anche se i siti noti appaiono come evidenze puntuali sulla carta, la frequentazione antropica riquarda anche i tratti di territorio tra un sito e l'altro, percorsi e frequentati in antico. In relazione, inoltre, ai siti segnalati dal prof. Small, si segnala la recente pubblicazione del volume di Alastair Small e Carola Small, "Archaeology on the Apulian-Lucanian Border", in cui le evidenze archeologiche sono correttamente posizionate e georeferenziate. Si precisa, quindi che, data la ricchezza del patrimonio storicoarcheologico nelle zone limitrofe all'area di interesse, e la mancata delimitazione di alcuni contesti, non è possibile escludere completamente la possibilità di rinvenire testimonianze archeologiche durante i lavori di scavo. Infine, si fa presente che il mancato rilievo di anomalie da analisi fotointerpretativa, condotta nello studio archeologico attraverso immagini satellitari recenti, può essere dovuto non all'assenza di tracce archeologiche ma essere stato condizionato dall'orografia del territorio e dalla presenza di vegetazione spontanea che oblitera a livello superficiale gran parte delle aree interessate.

2.3.e. Da tale quadro si evince che **l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità**. Le alterazioni riguarderanno eventuali siti archeologici e la viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza.

# 3. PARERE CONTRARIO

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime **parere** contrario alla realizzazione del progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico nell'agro di Gravina in Puglia (BA) per le seguenti motivazioni:

L'impianto in progetto prevede l'occupazione di un'area di oltre 78 Ha nell'agro di Gravina in Puglia, attualmente destinato alla coltivazione cerealicola.

È previsto l'utilizzo di pannelli fotovoltaici ad inseguimento che in posizione massima possono raggiungere l'altezza di quasi 5 m, nei terreni sottostanti è prevista la coltivazione di veccia, sulla e trifoglio, non tradizionalmente presenti tra le coltivazioni dell'area, e nelle aree libere verrebbe proposta la tradizionale coltura del grano.

Per mitigare l'impatto visivo è prevista la posa di una prima schermatura con piante di acero e di una siepe composta da olivastri. Inoltre "per diminuire l'impatto sulla fauna e salvaguardare l'ambientale circostante, si prevede di

7

ricostituire degli elementi fissi del paesaggio come le siepi campestri, progettate lungo la recinzione dei vari singoli appezzamenti, che non sono rivolte verso la viabilità principale, e con la costituzione di intere aree di media estensione ai margini delle strutture fotovoltaiche su cui impiantare arbusti autoctoni" [cfr Relazione Agronomica]: in particolare sono previsti l'alaterno, il biancospino e il mirto.

Inoltre è prevista la realizzazione di un sistema di accumulo della potenza di 200 MW.

Nell'area sono già presenti alcuni piccoli impianti fotovoltaici di tipo tradizionale, e una parte dell'area era stata già concessa per l'installazione di un impianto fotovoltaico.

La scheda d'ambito del PPTR descrive l'area oggetto di intervento come "un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale" e inoltre: "Le colture prevalenti per superficie investita e valore della produzione sono i cereali e fra questi le foraggere avvicendate, prati e pascoli".

Dalla cartografia presente sul sit.puglia si evince che la quasi totalità del terreno dell'agro di Gravina in Puglia è utilizzato per coltivazioni di seminativi semplici in aree non irrigue.

A parere della Scrivente l'area interessata da questo impianto risulta eccessivamente estesa, e comporterebbe la trasformazione del tessuto agricolo dell'area in esame, in quanto all'interno dell'impianto è previsto l'inserimento di coltivazioni non comuni nel paesaggio murgiano, come riportato anche nella scheda d'ambito del PPTR. Anche le opere di mitigazione previste risultano, a parere della Scrivente avulse dal contesto paesaggistico, quali quelle che prevedono l'uso di acero e biancospino. Inoltre, anche il principio stesso della recinzione realizzata con "siepi campestri" risulta del tutto avulso dalla tradizione costruttiva locale, anche a causa delle condizioni climatiche che ne rendono difficile la realizzazione.

A parere della Scrivente, pertanto, tutti gli elementi di mitigazione previsti risulterebbero del tutto avulsi dal contesto paesaggistico di riferimento, costituendo un ulteriore elemento detrattore dell'impianto, invece di costituirne una mitigazione.

L'intervento mostra un impatto altamente incidente, con riferimento al cumulo e agli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati e alle eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali (zona gravata da usi civici di Bosco di Difesa Grande) e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale (SIC Bosco di difesa Grande, prati e pascoli naturali, boschi ed area di rispetto, canale dell'Annunziatella) suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Il progetto altera la visione di insieme del bene paesaggistico, che non solo subisce una evidente trasformazione, ma viene anche privato della propria peculiare funzione di godimento estetico; l'opera risulta avere un impatto considerevole per l'area protetta di Bosco di Difesa Grande e per le testimonianze rurali che costellano la zona e costituiscono patrimonio identitario del territorio di Gravina.

Per quanto sopra delineato, il progetto di realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, appare alla Scrivente non perseguibile, in quanto l'interferenza con tale patrimonio rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare.

In merito agli aspetti prettamente archeologici, si evidenzia che le opere in progetto rientrano, contrariamente a quanto sostenuto nel documento di risposta (32240491 Risposta loschiavo), in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione di indagini archeologiche di superficie. I siti individuati nelle zone poste nei pressi dell'impianto attestano il fitto popolamento della zona e potrebbero rivelare la presenza di siti sepolti non ancora indagati. L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per questo comprensorio, dove la lunga frequentazione antropica ha lasciato tracce archeologiche rilevanti come dimostrano le più recenti indagini condotte nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

(...)

Dal punto di vista della tutela archeologica, nel caso in cui la procedura in oggetto si chiuda favorevolmente per il proponente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. L.vo 50/2016, dovranno essere realizzate prospezioni geofisiche e/o saggi preventivi che chiariscano la natura stratigrafica dei depositi; per come concordato nel corso del suddetto incontro del 10.08.2022, dovrà essere trasmesso per l'approvazione della Scrivente specifico progetto di indagini che dovranno essere realizzate nelle aree indicate di seguito, per le quali si ritiene che il grado di rischio sia stato sottostimato:

12/10/2023

- nell'area in prossimità del sito noto da bibliografia n. 16, a cui è stato attribuito rischio basso, localizzato sulla carta a ca. 360 m dall'elettrodotto interrato MT da realizzare e a ca. 190 m dal perimetro dell'area dell'impianto;
- nell'area ubicata nei pressi al sito noto da bibliografia n. 23, a cui è stato attribuito un rischio medio solo in prossimità del cavidotto e di cui va verificata la precisa localizzazione. Il sito potrebbe essere direttamente interessato dalle opere in progetto che prevedono in questa zona la realizzazione di una stazione elettrica di smistamento, di una sottostazione elettrica di trasformazione MT-AT e la messa in opera dell'elettrodotto. In ragione dell'impatto delle opere e in conseguenza della presenza di un sito documentato da bibliografia, che potrebbe rivelare stratigrafie o tracce di frequentazione, si richiedono indagini a campione sulla superficie interessata dalle suddette opere;
- per la zona di impianto 2 in cui è stato individuato il sito UT 1, di cui non si dispone di una documentazione di dettaglio, si richiede un'indagine in tutta l'area indiziata.

Il progetto di prospezioni geofisiche dovrà essere redatto da soggetto con idonei requisiti e potrà essere elaborato anche a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti ed un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area di che trattasi (Secondo le direttive delle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 - DPCM del 14 febbraio 2022).

Inoltre, si dettagliano le seguenti specifiche per le indagini geofisiche:

- prima dell'avvio delle indagini, tutte le aree da sottoporre ad indagine dovranno essere posizionate su un unico progetto GIS da consegnare alla Scrivente, comprendente anche gli shape delle aree a rischio archeologico e del progetto in oggetto;
- tutte le indagini dovranno essere georeferenziate con modalità RTK con gps;
- le strisciate all'interno delle aree di indagine dovranno avere una distanza tra loro di almeno 2 m.
- facendo riferimento alla metodologia da utilizzare, è possibile prevedere l'elaborazione di indagini magnetometriche (più rapide ed economiche) e un approfondimento con georadar in corrispondenza di anomalie;
- le indagini geofisiche dovranno essere affidate a soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali (archeologici e geologici) e i risultati delle indagini dovranno essere interpretati in maniera interdisciplinare, con il contributo di entrambe le professionalità;
- l'attività dovrà prevedere: realizzazione di prospezioni geofisiche, elaborazioni software relative, documentazione grafica, cartografica e fotografica, georeferenziazione, sintesi ed interpretazione archeologica dei dati raccolti. Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: descrizione ed analisi dei suoli oggetto delle attività; relazione delle attività sul campo; documentazione grafica e fotografica; elaborazioni cartografiche geo-referenziate in ambiente GIS nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N su base catastale, Carta Tecnica Regionale e fotografia aerea, su cui saranno posizionate le anomalie individuate mediante le prospezioni e messe in relazione con i dati archeologici, topografici, cartografici e storici pregressi. A conclusione delle sopracitate attività dovrà essere prodotta una relazione scientifica finale che tenga conto degli esiti di tutte le indagini diagnostiche condotte e che le metta opportunamente in relazione con tutti i dati storici, archeologici, topografici e cartografici pregressi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard metodologici correnti; per le cartografie prodotte si chiede la consegna anche dei dati vettoriali georeferenziati ed elaborabili.

All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. Il Proponente potrà concordare le modalità operative delle attività di scavo preliminare direttamente con il funzionario competente per territorio, ai fini dell'elaborazione di un progetto di scavo archeologico, da effettuarsi, a carico della committenza, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Per tutte le restanti aree definite come aventi rischio basso, laddove si prevedano interventi di scavo e movimento terre, l'intervento potrà essere autorizzato a condizione che sia assicurata, a carico della committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. L.vo 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa

Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Ogni onere derivante dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sarà a carico della Committenza.

Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di vigilanza e direzione scientifica delle indagini».


**CONSIDERATO** che **il** Servizio **III** – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale **U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, con nota prot. interno SS-PNRR n. 2804 del 29/08/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale ha comunicato di non rilevare aspetti di competenza in merito al progetto in esame, non essendo presenti immobili tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR con nota prot. n. 20121 dell'11/09/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP di Bari, in particolare, ribadendo che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità, in ragione delle diversificate e pluristratificate presenze di siti archeologici (noti ed eventuali) e di viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza). A conclusione, nel condividere i contenuti delle argomentazioni della Soprintendenza ABAP competente considerato che le criticità rilevate dall'Ufficio territoriale in merito alla tutela archeologica si inseriscono in un contesto che presenta notevoli incompatibilità sotto il profilo della tutela paesaggistica, ribadisce che, in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico di cui sopra, per l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree interessate, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1 c. 7 del sopra citato allegato I.8 del D.Lgs. 36/20023.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Ambra Solare 13 S.r.l.

**CONSIDERATO** che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico della potenza complessiva pari a 50,11328 MWp, esteso per circa 60,21 Ha, localizzato nel comune di Gravina (BA). Le opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono costituite da un cavidotto interrato, della lunghezza complessiva di circa 3 km, realizzato su strade esistenti o su terreni agricoli, e collegano l'impianto alla sottostazione elettrica da realizzare in prossimità della futura SE TERNA, in condivisione di stallo con altro operatore, nel territorio di Gravina di Puglia nel territorio di Gravina. Il progetto prevede l'installazione di 73.696 pannelli fotovoltaici montati su 1.316 tracker da 56 moduli ciascuno. L'altezza massima raggiungibile dai pannelli installati sui sistemi rotanti (denominati tracker) è di 4,92 m dal piano di campagna, quella minima è di 0,70 m, la larghezza del modulo è di circa 4,23 m e ogni modulo tracker è lungo circa 37,56 m. L'area complessiva di incidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa al singolo modulo in posizione orizzontale) risulta essere pari a circa 22 Ha.

Inoltre, il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere: n. 10 cabine di campo; n. 2 cabine di consegna; n. 3 cabine ausiliarie; una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT posta in prossimità della futura SE TERNA 150 kV in condivisione di stallo con altro operatore; una centrale di accumulo di parte dell'energia prodotta all'interno dell'area di impianto; recinzione perimetrale metallica realizzata con profili in acciaio infissi per 46 cm nel terreno e rete in maglie metalliche da 180 cm sollevati da terra di 10 cm, in modo da raggiungere l'altezza complessiva di 2,20 m.




Corografia di inquadramento generale dell'intervento (da elaborato TAV\_R.1). Il tratto viola segna il confine della Puglia con la Basilicata

All'interno dell'area di intervento si prevede la coltura di veccia, sulla e trifoglio (più essenze a rotazione) quali colture miglioratrici per la produzione di foraggio e tecniche di lavorazioni del terreno minimizzate (Minimun Tillage). Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'impianto fotovoltaico si propone la realizzazione, lungo il perimetro dell'area e in particolare lungo la viabilità esistente, di una doppia barriera visiva verde, con la messa a dimora di alberi (aceri) lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi (olivastro) lungo la recinzione. L'intera area di progetto è suddivisa in quattro campi denominati A, B, C e D di cui i primi 3 sono dedicati a campo fotovoltaico mentre il quarto (campo D) sarà utilizzato ai soli fini agricoli, per contribuire al reddito derivante dall'intero progetto.



(Ortofoto da nota "Chiarimenti" della Società proponente, p. 14. Dall'ortofoto si rileva l'esistenza di altri due campi fotovoltaici, in continuità con quello in esame).



(da Sezione e prospetti tipo impianto elaborato n. Elaborato\_Grafico\_R\_5\_a)





(Punto di scatto aereo SUD – Stato di Fatto e Fotoinserimento da Fotoinserimenti\_Rev\_1)







(Punto di scatto aereo NORD – Stato di Fatto e Fotoinserimento da Fotoinserimenti\_Rev\_1)

CONSIDERATO che l'area d'intervento è localizzata a circa 13 Km dal Parco nazionale dell'Alta Murgia", a <u>50 m</u> dalla ZSC "Bosco Difesa Grande", a circa 5 Km dalla ZSC/ZPS "Murgia Alta", a circa 5,4 Km dal centro abitato di Gravina, a sud rispetto al Torrente Gravina e che il paesaggio è caratterizzato dalla coltura del seminativo non irriguo dove "I segni del patrimonio naturale si intrecciano nella suggestiva ondulazione dei seminativi punteggiati da siepi e filari di alberi che fiancheggiano i fossi, i piccoli canali ed i percorsi della trama rurale. Nell'alternanza stagionale il panorama si arricchisce delle variazioni cromatiche dei seminativi e della variabilità idrica della rete idrografica del bacino del Bradano. La scarsità degli insediamenti, l'ampiezza delle colture dei seminativi, la presenza di alberi isolati e siepi, l'alternarsi di ambienti diversi (radure incolte, frutteti, oliveti, ecc.) contribuiscono a formare un quadro di elevato valore estetico", come descritto dallo stesso Proponente nella Relazione paesaggistica.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**RITENUTO** necessario, preliminarmente, richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni* all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le

potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invarianti strutturali (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

CONSIDERATO che l'area di impianto ricade nell'Ambito paesaggistico n. 6, "Alta Murgia", nella figura territoriale "Fossa Bradanica".

CONSIDERATO che il PPTR, nella citata scheda d'Ambito paesaggistico n. 6 del PPTR- Figura Territoriale 6.2/La Fossa Bradanica, confermando la descrizione del paesaggio data dal Proponente, rappresenta che: "La parte occidentale dell'ambito è ben identificabile nella figura territoriale della Fossa Bradanica, un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica (circa un milione di anni fa) di natura calcareoarenacea (tufi)". Si aggiunge inoltre che "Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo. Al loro interno sono distinguibili limitati lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree. Il bosco Difesa Grande, che si estende su una collina nel territorio di Gravina, rappresenta una pallida ma efficace traccia di questo antico splendore. La porzione meridionale dell'ambito è gradualmente più acclive e le tipologie colturali si alternano e si combinano con il pascolo o con il bosco".



(Area di localizzazione del Campo A "Punto di scatto 5 – Stato di Fatto" da Fotoinserimenti)





(Area di localizzazione del Campo C "Punto di scatto 1 – Stato di Fatto" da Fotoinserimenti)

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto occuperebbe un'area di circa 60 Ha, attualmente destinato a coltivazione cerealicola, situandosi a ridosso del canale dell'Annunziatella (vincolato ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c del D. lgs. 42/2004) e in prossimità dell'area boscata di Difesa Grande (coincidente con l'area ZSC Bosco Difesa Grande - IT9120008), che, come indicato nella descrizione strutturale della figura territoriale *La Fossa Bradanica*, rappresenta una efficace traccia e testimonianza dell'antico splendore dell'area, in passato coperta da boschi. **CONSIDERATO** che nella Sezione A.2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d'Ambito n. 6 *Alta Murgia* del PPTR viene indicata, nella figura territoriale "La fossa Bradanica", quale **criticità delle trasformazioni in atto** *le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili* che appaiono essere *la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che delle visuali paesaggistiche*.

**CONSIDERATO** che nella Sezione B.2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 6 – *Alta Murgia* del PPTR vengono indicate quali invarianti strutturali della figura territoriale *La Fossa Bradanica "Il sistema agro-ambientale della fossa bradanica costituito da vaste distese collinari coltivate a seminativo, interrotte solo da piccoli riquadri coltivati a oliveto e sporadiche isole di boschi ceduli in corrispondenza dei versanti più acclivi (Bosco Difesa Grande), come anche "il sistema geomorfologico delle colline plioceniche della media valle del Bradano, costituito da rilievi poco pronunciati che si susseguono in strette e lunghe dorsali con pendici dolcemente ondulate e modellate a formare gobbe monticoli cupoliformi, alternati a valli e vallicole parallele, più o meno profonde, che si sviluppano in direzione nord-ovest/sud-est verso il mar Ionio" e si ribadisce, in entrambi i casi, che la vulnerabilità della figura territoriale è determinata dalla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici i quali, generano la trasformazione e la perdita di quel paesaggio, come sopra decritto e caratterizzato (peraltro interessato da una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo). Nelle fotosimulazioni sotto riportate (viste n. 1 e n. 5, elaborato "Fotoinserimenti\_REV 1"), si rileva come con la realizzazione dell'impianto venga cancellata la percezione e la visibilità delle distese collinari coltivate a seminativo come anche i rilievi poco pronunciati che si susseguono:* 



Ortofoto con indicazione dei punti di presa per la rappresentazione dello stato di fatto e delle fotosimulazioni.







(Punto di scatto 1 – **Stato di Fatto** e **Fotoinserimento**, da Fotoinserimenti\_Rev\_1)





(Punto di scatto 5 - **Stato di Fatto e Fotosimulazione** da Fotoinserimenti\_Rev\_1, p. 15)

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra descritto, l'impianto agrivoltaico in progetto è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive.

**CONSIDERATO** che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla procedura di VIA dalla normativa nazionale e regionale vigente, ovunque siano essi localizzati, <u>l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto definiti dalle stesse norme quali "interventi di rilevante trasformazione territoriale" <u>nonché il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito</u>, anticipata alla fase di VIA ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento con il fattore ambientale "paesaggio".</u>

**CONSIDERATO** che rispetto alla Normativa d'uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 6 – Alta Murgia e con riferimento alle **Componenti ecosistemiche e ambientali** del PPTR, l'impianto proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità volto a "valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" salvaguardandone l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, attuando la direttiva che impone anche ai privati di tutelarne l'integrità con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici e, con riferimento alle **Componenti percettive**, l'intervento non è coerente con l'Obiettivo di qualità paesaggistica teso a "salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" da attuare salvaguardando "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" impedendo "trasformazioni territoriali che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano".

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle NTA del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo", al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

**RITENUTO** di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in <u>un'area di natura "industriale</u>", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

**CONSIDERATO** che la natura "industriale" dell'impianto agrivoltaico è sostenuta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili che, nel fornire la definizione di "stabilimento" di cui all'art. 268 comma 1, lettera h) del D. lgs. 152/2006 (definito quale *complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti)*, afferma che un *impianto fotovoltaico è composto da un insieme di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo* e che, seppure l'impianto fotovoltaico non produca direttamente emissioni, non osta al suo riconoscimento di "stabilimento" adibito alla produzione e vendita di energia elettrica.

**CONSIDERATO**, pertanto, che, per quanto sopra sostenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia, la realizzazione dell'impianto industriale agrivoltaico (o *fotovoltaici di nuova costruzione*) in esame determinerebbe l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti l'impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kV, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20, comma 8, lett. c-*ter*, n. 2, del D. lgs. 199/2021), determinando, di conseguenza, un'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla stessa presenza di impianti FER sul territorio e consentendo, quindi, la legittimazione per la trasformazione (e conseguente distruzione) del medesimo paesaggio naturale/agricolo in un paesaggio industriale,

**CONSIDERATO,** quindi, che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in esame, per quanto sopra rappresentato, renderebbe "idonea" ex- lege anche la contigua area ricadente nella ZSC "Bosco Difesa Grande" - IT9120008

(nonché area boscata di rilevante valore testimoniale della figura territoriale), parte della quale compresa nei 500m dallo stesso impianto agrivoltaico ("stabilimento industriale").

**CONSIDERATO** che l'impianto agrivoltaico proposto, data la sua localizzazione a terra, non è coerente con le *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I"* del PPTR, che privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici nelle seguenti aree, alcune delle quali indicate quali aree idonee dal D. lgs. 199/2021:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee quida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali".

**RICHIAMATO,** a tal proposito, il comma 3, dell'art 6 delle NTA del PPTR: "le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme."

RITENUTO, a tal proposito, necessario richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (meditatamente) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR inconferenti per gli impianti agro-voltaici), in quanto "può affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili". Aggiunge quindi il Collegio che "non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcune limitazione paesaggistica o ambientale.

**RITENUTO** che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8258 dell'11/09/2023, nel respingere l'appello della Regione Puglia per la riforma della suddetta Sentenza del TAR Lecce, ha in realtà imposto agli organi regionali "di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti [agrivoltaici] con le previsioni del PPTR, attraverso una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaquardia insite nelle previsioni del PPTR".

**RITENUTO** che, per quanto di seguito rappresentato, l'impianto industriale in esame, allo stato attuale, non fornisce garanzie per l'effettiva gestione agronomica delle aree oggetto dell'intervento per tutto il periodo di vita dell'impianto e che, pertanto, è a tutti gli effetti da considerarsi quale impianto fotovoltaico da valutare anche con riferimento alle suddette Linee guida del PPTR.

**RITENUTO** che, per quanto di competenza di questo Ministero, le trasformazioni territoriali determinate da un impianto agrivoltaico o da un impianto fotovoltaico sono da considerarsi paragonabili e non consentono automaticamente di ritenere il primo impianto perfettamente integrato con il contesto del paesaggio rurale caratterizzato dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, ne costituiscono la specifica qualità identitaria, oggi ancora percepibile.

**CONSIDERATO** che Ambra Solare 13 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto, non avendo trattato nel SIA il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono

condurre le attività agricole previste dal momento che riferisce che "tutte le attività di controllo, di manutenzione e di gestione della parte agronomica dell'iniziativa saranno affidate a **specifica azienda agricola da individuarsi prima dell'inizio dei lavori** ...".

**CONSIDERATO** che, sebbene il Proponente nella Relazione agronomica affermi che "l'agri-voltaico permette di introdurre la produzione di energia da solare fotovoltaico nelle aziende agricole, integrandola con quelle dello colture e con l'allevamento" di fatto, con il rinvio ad una successiva fase dell'individuazione dell'azienda agricola che dovrà occuparsi della gestione della parte agronomica, dimostra come le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, laddove, invece, si ritiene che per sistema agrivoltaico si debba considerare un sistema integrato tra produzione elettrica e attività agricola che trova sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

**RITENUTO**, pertanto, che le motivazioni poste alla base dell'impegno dell'area agricola da parte del Proponente, con l'intervento in esame, sono correlate solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

**RITENUTO** necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.

**RIBADITO**, quindi, che il progetto proposto (da considerarsi a tutti gli effetti quale impianto fotovoltaico per le motivazione sopra espresse) non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, <u>non è coerente</u> con quanto raccomandato dalle *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I".* 

**CONSIDERATO** che il Proponente nella *Relazione Agronomica* afferma che "per ridurre i potenziali effetti negativi connessi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sulla qualità dell'ambiente (paesaggio e biodiversità), si provvederanno delle opere mitiganti inserite all'interno dell'area oggetto d'intervento con l'utilizzo di piante autoctone che daranno una maggiore compatibilità dell'impianto con la fauna circostante. Due sono gli aspetti che maggiormente si andranno a mitigare, l'impatto visivo e la salvaguardia della fauna autoctona che avicola migratoria garantendo loro delle aree di ristoro.

**RITENUTO** che la siepe di olivastro "pianta sempreverde che raggiunge altezze massime di 2,5 metri" proposta quale opera di mitigazione (insieme alle siepi campestri da piantumare lungo la recinzione, ai margini delle strutture fotovoltaiche, previste soprattutto al fine di garantire la biodiversità), oltre a non costituire una effettiva riduzione dell'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione dei moduli fotovoltaici di progetto, data la loro altezza massima di quasi 5m, in realtà, ne sottolinea la presenza con una barriera visiva estranea all'attuale contesto caratterizzato, da coltivazioni basse cerealicole e da rare alberature spontanee che non assumono forme lineari come quelle proposte quali mitigazioni.

**CONSIDERATO** che l'impianto agrivoltaico proposto rappresenta comunque un elemento estraneo rispetto contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario come individuati dal PPTR, la cui realizzazione contribuirebbe ad accentuare una delle <u>criticità</u> rilevate nella Scheda dell'Ambito paesaggistico n. 6, in cui si colloca l'impianto, producendo un impatto significativo anche sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto alla quale anche "tutti gli elementi di mitigazione previsti risulterebbero del tutto avulsi dal contesto paesaggistico di riferimento, costituendo un ulteriore elemento detrattore oltre all'impianto, invece di costituirne una mitigazione" così come evidenziato nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP di Bari.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che anche la sottostazione utente, insieme alla realizzazione della nuova stazione elettrica Terna, determina un significativo e negativo impatto sul paesaggio con l'introduzione di manufatti di natura industriale estranei al contesto paesaggistico, caratterizzato da vaste estensioni di seminativo su terreni pianeggianti e dalla profondità degli orizzonti, visibile dalla SP 193 (individuata dal PPTR quale strada a valenza paesaggistica-UCP), come si rileva dal fotoinserimento sotto riportato:







(Punto di scatto SET 1 – Stato di fatto e Fotosimulazione da Fotoinserimenti\_Rev\_1)

CONSIDERATO e condiviso il parere endoprocedimentale del 17/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per città metropolitana di Bari, che ha ritenuto che l'opera risulta avere un impatto considerevole per l'area protetta di Bosco di Difesa Grande e per le testimonianze rurali che costellano la zona e costituiscono patrimonio identitario del territorio di Gravina e che la realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, appare alla Scrivente non perseguibile, in quanto l'interferenza con tale patrimonio rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare. In merito agli aspetti archeologici, evidenzia, inoltre, che le opere in progetto rientrano, contrariamente a quanto sostenuto nel documento di risposta (32240491Risposta loschiavo), in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione di indagini archeologiche di superficie. Riferisce quindi che l'area d'intervento "è parte di un paesaggio storico-archeologico e culturale di alto pregio. In particolare, la presenza dei siti ellenistici, noti da ricognizioni di superficie di S. Domenico (sito 23 della relazione archeologica) e Masseria S. Caino (sito 16 della relazione archeologica), posti a meno di 200 m dal progetto e inseriti in un palinsesto archeologico articolato, non lascia dubbi sul notevole impatto generato sui beni archeologici, con il conseguente impatto negativo su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto...".


**CONSIDERATO** che la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, descritto dalla competente Soprintendenza, non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto (sebbene in questo caso la Soprintendenza ABAP ha rilevato anche una interferenza diretta del progetto su detto patrimonio) rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie

considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

**CONSIDERATO**, in conclusione, che, anche quando si dovessero escludere incidenze dirette del progetto con beni o strutture archeologiche eventualmente conservate nel sottosuolo (a seguito di esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023) la realizzazione del progetto di cui trattasi costituirebbe comunque un ulteriore elemento di diretto disturbo e di alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nel suo ambito e nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale.

**CONSIDERATO** che l'impianto agrivoltaico proposto, per quanto sopra esposto, è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la <u>specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto</u>, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile. Le fotosimulazioni sopra riportate danno una chiara immagine delle trasformazioni che potrebbero essere arrecate al paesaggio a seguito della realizzazione dell'intervento in esame.


**CONSIDERATO** che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, è utile rappresentare (v. immagine GIS di seguito riportata), data la prossimità del progetto in esame ad altri impianti agrivoltaici già realizzati e in corso di valutazione in VIA statale di rilevanti dimensioni, che qualora venissero realizzati tutti gli impianti proposti in quest'area si determinerebbe un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo, di trasformazione del territorio e di impatti sulle visuali paesaggistiche dell'area in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito n. 6 del PPTR che aveva già evidenziato quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto quella della realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, e che pertanto le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine della necessaria tutela della medesima area.



Elaborazione GIS: Rappresentazione degli impianti FER proposti nel territorio comunale di Gravina di Puglia (nel cerchio rosso l'impianto in esame).


**RITENUTO** di dover evidenziare che l'ISPRA nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022" ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la regione Puglia quale la regione con più superficie occupata da tali impianti, con il 35% di tutti gli impianti nazionali.

**CONSIDERATO** che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a **82,75 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **82,75 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

**RILEVATO** che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 30/06/2023 già 110,70 GW nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero quasi 5,5 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):





Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 110,70 GW rispetto ai 20,27 GW preventivati come necessari per il predetto target.

**RITENUTO** di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di <u>ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti</u> nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

**CONSIDERATO** che l'impianto agrivoltaico in esame si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile e che quindi l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del **patrimonio culturale** deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte …".

**CONSIDERATO** che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad

una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

**CONSIDERATO** che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Ambra Solare 13 S.r.l.

**RITENUTO** di poter aderire al parere endoprocedimentale del 17/08/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 11/09/2023 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 29/08/2022.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** cheil presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto per quanto dichiarato dal Proponente in merito alla non interferenza del progetto con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con il parere endoprocedimentale del 17/08/2022; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 11/09/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 29/08/2022; la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "Loschiavo", da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA), presentato dalla Società Ambra Solare 13 S.r.l.

Supporto Ales S.p.A. arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP arch. Carmela Iannotti

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR dott. Luigi LA ROCCA